



Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto
Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario

Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza

***La storia di Virginia e le implicazioni politico-giuridiche
della vicenda***

Il processo di Virginia come paradigma di negazione della *libertas* nella *res publica* durante il biennio del Decemvirato.

Relatore
Chiar.ma Prof.ssa Silvia Viaro

Laureanda
Bianca Corrocher
Matricola 1120587

ANNO ACCADEMICO
2021 - 2022

A mio fratello Piero

*Punta sulle nuvole
sugli alberi e su altre cose mute,
non tue, non vicine,
non addestrate a compiacerti.
Punta sulla luce, cercala sempre,
infine punta sulla tua follia,
se ce l'hai, se non te l'hanno rubata
da piccolo.
(Franco Arminio)*

INDICE SOMMARIO

Introduzione	11
--------------	----

Capitolo primo

LA STORIA DI VIRGINIA

1. La storia di Virginia e le XII Tavole	15
2. La vicenda di Virginia e le fonti storiche	18
2.1 Tito Livio	18
2.2 Dionigi di Alicarnasso. Differenze con la testimonianza liviana	24
3. L'attentato alla <i>pudicitia</i>	28

Capitolo secondo

IL CONTESTO STORICO E GIURIDICO

1. Il decemvirato e la legge delle XII Tavole	35
1.1 Gli antefatti	35
1.2. I <i>decemviri legibus scribundis</i>	40
1.3 La <i>Lex Duodecim Tabularum</i>	43
2. Il concetto di <i>libertas</i> romana	46
3. L'avversione al <i>regnum</i>	51
4. La vicenda trattata da Niccolò Machiavelli nei	

“Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio”	55
--	----

Capitolo terzo

IL PROCESSO AD APPIO CLAUDIO

1. La fine di Appio Claudio. Le fonti	61
2. La giustizia del Tribuno Virginio	65
3. La seconda secessione della plebe	68
4. Le <i>Leges Valeriae Horatiae</i>	70
5. Il <i>ius provocationis</i>	72
5.1 La <i>sanctio legis</i>	79
5.2 Le <i>leges decemvirali de provocatione</i>	82
5.3 La disapplicazione della norma nei confronti di Appio Claudio	85

Capitolo quarto

LA STORIA DI VIRGINIA NELL'ARTE FIGURATIVA E NELLA TRAGEDIA

1. La storia di Virginia nell'arte: significati politici	89
1.1 Il recupero della storia durante il periodo dell'Umanesimo fiorentino	89
1.2 La restaurata Repubblica fiorentina	90

2. <i>Storia di Virginia</i> , Sandro Botticelli	91
3. Virginia come soggetto politico nella tragedia	96
4. La figura di Appio Claudio nella tragedia	97
5. La visione machiavelliana di Appio Claudio	99
Conclusione	105
Bibliografia	111
Indice delle fonti	113

Introduzione

Lo studio da me svolto in queste pagine sulle vicende del decemvirato e, più specificamente, intorno alla storia di Virginia, nasce dall'interesse nei confronti di un evento storico-sociale che si presta ad essere paradigma di importanti risvolti politici e giuridici nella Roma del V secolo a.C.

La storia di Virginia cela, nel sopruso ai danni di una giovane, il sopruso nei confronti dell'intera comunità plebea; nell'uccisione della stessa da parte del padre, a difesa della sua *pudicitia*, la tutela dei diritti del popolo ed il riscatto della *libertas*.

Una libertà che si scoprirà essere in perfetto contrasto con il regime del *regnum*, tanto odiato durante l'epoca di Tarquinio il Superbo da provocarne la cacciata; e così ancora fortemente osteggiato durante il periodo della repubblica da farne temere il ritorno durante il biennio del decemvirato.

La libertà, si vedrà, è garantita non tanto da un determinato tipo di governo, bensì dalla sua regolamentazione attraverso la *lex*: per questo, a Roma, a mediare tra le opposte pretese delle due fazioni – plebe e patriziato – saranno redatte nel 450 a.C. le Dodici Tavole. Si tratta delle prime leggi scritte per il popolo romano che vedrà finalmente riportato “nero su bianco”, per così dire, il *ius*, la cui interpretazione fino ad allora era stata appannaggio della classe patrizia.

Il racconto di Virginia è un tema, spesso anche in combinazione con la storia di Lucrezia, ripreso più volte per il significato rivoluzionario della lotta contro il tiranno per ristabilire la *maiestas populi*.

Per questo, la storia della vergine, così come tramandata dalla

tradizione¹, ritornerà *in primis* negli anni del Quattrocento fiorentino fra le mani di Machiavelli², e specialmente nel pennello di Sandro Botticelli³, il quale più di tutti mi ha ispirata nella scelta del tema, e, a seguire, fra il Sei e il Settecento, sparsa per l'Europa nelle opere di innumerevoli tragediografi⁴ e altrettanti artisti, fino al secolo XIX, post Rivoluzione francese.

E forse la sua storia non ha ancora smesso di attraversare i secoli per educare i popoli, o semplicemente per prestarsi a parallelismi che ci dimostrano ancora una volta quanto la storia e il passato abbiano da insegnare all'umanità.

A ben vedere, c'è una Virginia in ogni angolo del mondo, immolata nel nome della libertà, non solamente per il bene del proprio popolo. Alcune, come le ragazze iraniane vittime, in questi giorni, del sistema estremista che governa il loro Paese, vengono barbaramente uccise a causa di una libertà che a loro non viene riconosciuta neppure all'interno di un sistema chiamato "Repubblica".

Riprendendo il discorso fatto più sopra, è ben dimostrabile che la *libertas* non sia figlia dell'una o dell'altra forma di governo.

Essa è un diamante prezioso che dirò, da compiaciuta giurista, trova il suo degno valore solo quando incastonato nell'anello della *lex*, quale unica *domina* e sovrana, circoscrivente diritti e doveri dei *cives*.

Per comprendere più a fondo i concetti a cui mi riferisco, spero che sia giovevole leggere le mie pagine, ed entrare, dunque, nel merito della vicenda di Virginia.

¹ Tito Livio e Dionigi di Alicarnasso in particolare.

² Cfr. *Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio*.

³ Vd. cap. IV § 2. Ad ispirare l'artista furono anche G. Boccaccio, *de mulieribus claris* e Petrarca, *Trionfi*, di cui non si tratta in questo studio.

⁴ Vd. cap. IV § 3, 4.

Capitolo primo

LA STORIA DI VIRGINIA

Sommario: 1. La storia di Virginia e le XII Tavole – 2. La vicenda di Virginia e le fonti storiche – 2.1 Tito Livio – 2.2 Dionigi di Alicarnasso. Differenze con la testimonianza liviana – 3. L'attentato alla *pudicitia*

1. La storia di Virginia e le XII Tavole

L'intreccio fra la storia di Virginia e la Legge delle XII Tavole è innegabile. I Romani, infatti, attribuirono a questa vicenda una serie di effetti politici di estrema importanza per la neonata *res publica*: la caduta del decemvirato, la seconda secessione della plebe, la restaurazione delle magistrature ordinarie e l'emanazione delle leggi Valerio-Orazio⁵ che ripristinarono il *ius provocationis*, la *sacrosanctitas* dei tribuni e infine conferirono validità di legge per tutto il popolo ai *plebiscita*.

Ciò che si vuole andare a indagare è la significatività del racconto. Per quanto verosimile, alcuni parlano del "mito di Virginia": sia che si tratti di una leggenda, manovrata e rielaborata nel tempo dai vari autori, sia che si tratti di una storia realmente accaduta, poi romanzata, in tutti i casi, la storia racchiude un significato importante. Infatti, come si diceva, a farne la fortuna è il suo collegamento con il biennio del decemvirato, che diede i natali al primo corpo di leggi scritte a Roma.

⁵ Le *Leges Valeriae Horatiae* sono tre leggi risalenti al 449 a.C. e proposte dai consoli Lucio Valerio Potito e Marco Orazio Barbato. Costituiscono il risultato di un compromesso politico, incentrato soprattutto sul riconoscimento dell'elemento plebeo nella sua espressione istituzionale.

Vd. cap. III § 3.

La storia di Virginia pare somigliante per molti versi a quella di Lucrezia⁶, moglie di Collatino, violentata da Sesto Tarquinio, figlio di Tarquinio il Superbo, la quale si diede la morte piuttosto di dover sopportare il disonore subito: in entrambe le vicende, la tradizione pone una donna romana, ora moglie, ora figlia, simbolo di virtù (prima fra tutte la pudicitia, ossia la purezza sessuale, ma anche morale), al centro di un “turbine catartico che a Roma periodicamente spazza via il vecchio per far posto al nuovo, alleggerendo il carico nel tragitto verso la libertà”⁷.

Tuttavia, se da un lato Lucrezia si darà la morte per aver perduto la *pudicitia* contro la sua volontà, dall’altro Virginia verrà sacrificata dal padre pur di non perderla.

Nel racconto liviano la difesa della *pudicitia* è sempre allacciata all’idea di *libertas*. La libertà di Virginia è esplicitazione della libertà della plebe: l’uccisione della stessa da parte del padre esprime un valore “politico” che riguarda l’intera *civitas*. La libertà della quale passa attraverso la capacità di mantenere liberi i propri figli: non a caso il termine *liberi, liberorum*, che indica i figli, deriva direttamente dall’aggettivo *liber, libera, liberum*, sostantivato (da cui anche il termine astratto *libertas*).

Pare corretto ritenere che sia proprio il dato giuridico, l’essere

⁶ Lo si ricava da Liv. *Ab Urbe Condita*, 3.44.1: *Sequitur aliud in urbe nefas, ab libidine ortum, haud minus foedo eventu quam quod per stuprum caedemque Lucretiae urbe regnoque Tarquinius expulerat.* “A questo orribile episodio ne seguì un altro in città, nato dalla libidine, che ebbe conseguenze non meno orribili di quello che, attraverso lo stupro e la morte di Lucrezia, aveva cacciato i Tarquini dalla città e dal regno” (traduzione di Mario Scandola in Livio, *Storia di Roma dalla sua fondazione*, volume secondo, libri III-IV). Livio ha riportato la storia di Lucrezia in II, 48-50, ed ora mette in luce la somiglianza fra la cacciata dei re e la caduta del decemvirato e dunque fra gli episodi di Lucrezia e Virginia.

⁷ Cit. L. Garofalo e C. Pelloso, *I grandi processi della storia, Orazio e Appio Claudio*, 2019.

liberi, appunto, a definire i figli nella cultura romana. Così come la libertà, anche la schiavitù è uno stato che si acquista con la nascita. Ma essere schiavi significa essere soggetti alla volontà del *dominus*: ed è solo falsificando la condizione giuridica della ragazza, come si vedrà, che il decemviro Appio Claudio potrà (sperare di) soddisfare il suo desiderio su di lei. Si parlerà a proposito di *libido*, lo smoderato desiderio sessuale che non si ferma davanti alle riserve giuridiche o sociali e che, seguito poi dallo stupro, nella cultura del tempo viene frequentemente annoverata tra gli eccessi della tirannide.

Appio Claudio, infatti, istituito decemviro nel 451 a.C. con il compito di dare forma alla prima codificazione romana, la Legge delle XII Tavole, riesce, con il pretesto dell'incompletezza dell'opera e con un'occulta macchinazione, a reiterare la carica straordinaria e ad assicurarsi un posto fra i dieci anche nel 450 a.C. Ebbene, questi secondi decemviri non depongono il potere, come avrebbero dovuto, alle Idi di maggio del 449, pur avendo portato a compimento la loro missione di *leges scribere*, bensì continuano a conservare il loro *imperium*, instaurando di fatto una tirannide⁸. Emergeranno a questo punto alcune questioni importanti per il popolo romano, di cui si tratterà: il bisogno di dare un impianto stabile alla *res publica*, raggiungibile solo con l'accordo fra plebe e patriziato; la convinzione che l'*imperium*, detenuto troppo a lungo, sia in grado di corrompere gli uomini; la totale avversione al *regnum*, quale periodo privo di *libertas*.

La vicenda di Virginia, da un lato, si inserisce nel teatro dell'approvazione della legge scritta, mentre dall'altro, rappresenta la

⁸ Liv. 3.39.3: i decemviri vengono definiti *decem Tarquinius* da Marco Orazio Barbatò.

prima messa in scena dell'inosservanza della legge stessa. L'ossimoro rende l'idea della complessità dell'intreccio, rispecchiando, inoltre, la contrapposizione fra la certezza del diritto, messo per iscritto, e il "vizio", difficile da togliere, dei patrizi (rappresentati qui dal decemviro Appio Claudio) di servirsene a propria discrezione.

2. La vicenda di Virginia e le fonti storiche

Della storia di Virginia ci narrano Livio⁹, nel Libro III degli *Ab Urbe condita libri*, e Dionigi di Alicarnasso, nel libro XI della sua opera *Antichità romane*. Non mancano alcuni cenni anche in Cicerone, Valerio Massimo, Diodoro e Pomponio¹⁰, i quali però non trattano con la stessa rilevanza la vicenda: appare dunque più opportuno soffermarsi solo sulle prime due testimonianze.

2.1 Tito Livio

Innanzitutto, andremo ad esaminare il racconto di Livio, il primo nell'ordine cronologico a narrare la vicenda.

Siamo nel 449 a.C. Virginia è una giovane fanciulla plebea¹¹, che si sta recando a scuola accompagnata dalla nutrice, quando, in mezzo al Foro, si sente afferrare il braccio da un uomo che la rivendica come

⁹ *Excursus*. Tito Livio, nato intorno al 59 a.C. a Padova, e morto intorno al 17 d.C., riassunse in 142 libri la storia di Roma *Ab urbe condita*. L'opera termina con l'anno 9 a.C. Ci sono giunti completi 35 libri, mentre degli altri ci sono pervenuti alcuni frammenti. Nella storia di Virginia, il ruolo di narratore è attribuito particolarmente a Livio, poiché si tratta di diritto: con il diritto di Roma egli aveva, infatti, più dimestichezza del suo collega Dionigi, che non poteva renderlo in greco, specie nei suoi termini tecnici.

¹⁰ Cic. *rep.* 2.63; *de fin.* 2.66 e 5.64; Val. Max. 6.1.2; Diod. 12.24; Pomp. *dig.* 1.2.2.24.

¹¹ Mentre Appio Claudio era un patrizio, a capo dei decemviri, la tradizione vuole che Virginia fosse una plebea: la caduta dei decemviri, infatti, era considerata dovuta all'insurrezione plebea, ed è perciò naturale che Virginia rappresentasse quella fetta del popolo romano.

sua schiava. Appio Claudio, decemviro per il secondo mandato, reso cieco dalla passione per la bella plebea, dopo aver tentato invano di sedurla con doni e lusinghe (*pretio ac spe*¹²), ha incaricato il suo cliente Marco Claudio di impossessarsene acclamandola come sua schiava, approfittando della circostanza per cui il padre di lei, Virginio, si trova sull'Algido a capo di una centuria impegnata nella battaglia contro gli Equi.

La procedura attuata dal *cliens* è la *manus iniectio*, la quale prevedeva il “mettere la mano”, tramite una vera e propria gestualità, sul cittadino nei cui confronti si accampavano dei diritti, alla presenza di testimoni: con questo gesto egli costringe la ragazza a seguirlo di fronte al tribunale di Appio stesso (*vocat puellam in ius*¹³). La folla è indignata, ma Marco Claudio dichiara di impadronirsene secondo diritto e non secondo violenza (*se iure grassari, non vi*¹⁴).

Accade, dunque, che Marco Claudio introduca una *causa liberalis*¹⁵ (un processo di libertà), dove Virginia diviene, dal punto di vista formale, non soggetto della lite, bensì oggetto. Parti della lite, allora, sono solo il preteso *dominus*, Marco Claudio appunto, e l'*adsertor in libertatem*¹⁶, che deve rappresentare gli interessi della persona il cui status viene contestato – di cui si dirà più avanti. La ragione per cui Virginia non può stare in giudizio è presto spiegata: gli schiavi, o i presunti tali, non ne avevano la capacità essendo considerati oggetti al pari delle *res*. L'essere liberi era, infatti, la prima condizione per

¹² Liv. 3.44.4

¹³ Liv. 3.44.9

¹⁴ Liv. 3.44.8

¹⁵ Per maggiori spunti sulla questione si rimanda a S. Sciortino, *Studi sulle liti di libertà nel diritto romano*, 2010.

¹⁶ Vd. § 2.2.

poter godere a Roma di capacità giuridica: gli schiavi, non essendo *sui iuris*, ma al contrario *alieni iuris*, e perciò sottoposti alla *potestas* di un *dominus*, non potevano difendersi da soli.

Al contempo, va sottolineato che Virginia, anche se considerata *filia*, libera, e donna, non sarebbe mai, e in nessun caso, potuta essere ritenuta capace di stare in giudizio da sola poiché si trova sottoposta alla *patria potestas* del padre.

D'altro canto, è importante, a questo punto, ricordare che nel biennio 451-450 a.C. i decemviri, abolendo tutte le ordinarie magistrature, avevano accentrato su di sé, oltre al compito di scrivere le leggi, pieni poteri di governo della città e in particolare l'amministrazione della giustizia. Il loro *imperium* di magistrati era sciolto dalla garanzia della *provocatio ad populum*, il diritto del cittadino romano di appellarsi al popolo contro un magistrato (*ius provocationis*), sancito nel 509 a.C.¹⁷, a sua volta abolito dall'instaurazione delle cariche straordinarie.

Ma procediamo con ordine. Giunto al cospetto di Appio, il cliente racconta la "*fabula*" del furto, a questi ben nota per averla lui stesso organizzata: secondo la testimonianza dell'attore, la ragazza era nata in casa di Marco Claudio, salvo poi essere rubata e condotta in casa di Virginio come figlia sua. Ne richiede perciò l'*addictio* come *res indefensa*. Gli astanti, tuttavia, sottolineano l'iniquità dell'assegnazione provvisoria in mancanza del *pater* – l'unico a potersi considerare come *adsertor in libertatem* –, impegnato nella salvezza della patria, e chiedono che la questione venga lasciata impregiudicata fino all'arrivo

¹⁷ Introdotto dalla *Lex Valeria de provocatione* rogata dal console Publio Valerio Publicola. Vd. cap. III § 5.

di questo. Acclamano dunque la libertà provvisoria della ragazza secondo la legge delle XII Tavole, emanata dallo stesso Appio.

Il giudice introduce allora un distinguo: coloro che sono rivendicati in libertà, rivendicazione che può essere operata da qualunque cittadino, hanno diritto alle *vindiciae secundum libertatem*, alla libertà provvisoria quindi; al contrario, nel caso di chi non sia *sui iuris*, ma soggetto alla *potestas* paterna, non c'è nessuno se non il padre a cui il *dominus* potrebbe cedere il possesso del sottoposto. La sentenza stabilisce, perciò, che venga fatto richiamare il padre, Virginio, e che nel frattempo la fanciulla sia data in possesso a Marco Claudio, non potendo egli subire una lesione del suo diritto, con la promessa di ricondurla in giudizio al ritorno del padre presunto.

Contro l'ingiustizia interviene Icilio, fidanzato di Virginia, assieme allo zio di lei, Numitorio. L'ex tribuno della plebe¹⁸ si scaglia contro il decemviro con una violenta invettiva: anche se hanno spazzato via il *tribunicium auxilium* – ossia la potestà dei tribuni di venire in soccorso ai plebei oppressi, che si esplicava nel diritto di intercessione, per cui i tribuni della plebe potevano porre il veto contro i provvedimenti dei magistrati patrizi –, e l'appello al popolo¹⁹, dirà che non per questo è concesso ai tiranni il dominio sui figli e sulle mogli²⁰. Invoca inoltre l'aiuto dei concittadini, dei soldati, di tutti gli uomini e degli dèi affinché il sopruso di Appio non resti impunito, e

¹⁸ Lucio Icilio era stato tribuno della plebe nel 456 a.C. ed era apprezzato dal popolo come uomo dalle grandi qualità.

¹⁹ *Ius provocationis*, vd. cap. III § 5.

²⁰ Liv. 3.45.9: *Non si tribunicium auxilium et provocationem plebi Romanae, duas arces libertatis tuendae, ademistis, ideo in libros quosque nostros coniugesque regnum vestrae libidini datum est.* "Se avete tolto alla plebe romana il sostegno dei tribuni e il diritto di appello, due baluardi per la difesa della libertà, non per questo è stato concesso alla vostra lussuria pieno potere sui nostri figli e sulle nostre mogli".

si dichiara pronto a perdere la vita pur di difendere la libertà della fidanzata.

La folla è concitata e pare volersi aizzare contro Appio, che accusa Icilio di non essere interessato a prendere le difese di Virginia, bensì di cercare il pretesto per scatenare una sommossa popolare e sovvertire l'ordine costituito. Stabilisce comunque che, in onore alla libertà e al padre di lei, assente, per quel giorno non pronuncerà sentenza, ed anzi farà opera di convincimento presso il proprio cliente perché rinunci al suo diritto sulla schiava fino al giorno successivo, quando Virginio sarà di ritorno dal campo. Subito vengono inviati il fratello di Icilio e il figlio di Numitorio per avvertire Virginio, e contemporaneamente Appio manda i suoi messi all'accampamento sull'Algido per tentare di non fargli avere la licenza.

Tuttavia il tentativo del decemviro fallisce e il giorno dopo Virginio giunge nel Foro, dove tutta la città lo stava attendendo dall'alba. È con la figlia e seguito da alcune matrone; si raccomanda ai presenti, chiedendo il loro sostegno. È con lui anche Icilio. Allora Appio, ostinato più che mai²¹, interrompendo il discorso del cliente che lamentava il diniego di giustizia subito il giorno precedente, e prima ancora che Virginio possa dar voce alle sue richieste e alle proprie ragioni, si pronuncia, ed assegna Virginia a Marco Claudio come sua schiava.

In questo passaggio è Livio a riferire di non aver compreso lui stesso *in primis* la motivazione di Appio Claudio tramandata dagli *auctores antiqui*. Adduce di non aver trovato nessuna fonte verosimile,

²¹ Liv. 3.47.4: *tanta vis amentiae verius quam amoris mentem turbaverat*. "Tanta violenta follia, piuttosto che amore, aveva sconvolto la sua mente".

e si limita a riportare il nudo fatto conosciuto da tutti: Appio *decesse vindicias secundum servitatem*²². Il gesto di Appio è presto spiegato: non aspettandosi che Virginio sarebbe riuscito a tornare in tempo per reclamare la figlia, quando lo vede, decide di agire spropositatamente, dal momento che la legge avrebbe dato ragione al padre.

È qui che avviene il sopruso, dal punto di vista giuridico: Appio, lo stesso uomo a capo dei *decem*, che aveva messo per iscritto la nuova legislazione, contravviene alle disposizioni normative da lui stesso appena stabilite per perseguire i suoi obiettivi personali: ci dirà Pomponio che Appio Claudio emise una pronuncia contro il diritto da lui stesso stabilito²³. Anche Livio non nasconde il suo orrore, dinanzi all'eclatante infrazione del diritto commessa da un giudice romano e denuncia, senza giri di parole, che Appio Claudio avrebbe dovuto decidere provvisoriamente in favore della libertà di Virginia "secondo la legge da lui stesso emanata"²⁴.

Successivamente, quando Marco Claudio si appresta a portare via con sé la fanciulla, Virginio prende la parola e, rivolgendosi direttamente al decemviro, gli ribadisce di aver promesso in sposa sua figlia a Icilio, non a lui perché possa abusarne e commettere uno *stuprum*, e rivolge ad Appio l'accusa di prediligere accoppiamenti

²² Liv. 3.47.5: "si pronunciò per la schiavitù provvisoria (della fanciulla)".

²³ P. dig. 1.2.2.24: *Contra ius, quod ipse ex vertere iure in duodecim tabulas transtulerat*.

²⁴ *Lege ab ipso lata vindicias det secundum libertatem*. Cfr. Liv. 3.44.11-12: *Advocati puellae, cum Verginium rei publicae causa dixissent abesse, biduo adfuturum si nuntiatum ei sit, iniquum esse absentem de liberis dimicare, postulant ut rem integram in patris adventum differat, lege ab ipso lata vindicias det secundum libertatem, neu patiat virginem adultam famae prius quam libertatis periculum adire*. "I difensori della fanciulla, dopo aver affermato che Virginio era assente a servizio della *res publica*, che si sarebbe presentato entro due giorni se fosse stato avvertito, e che era ingiusto ch'egli lottasse da lontano per i propri figli, chiesero che la questione fosse lasciata impregiudicata fino all'arrivo del padre, e che a norma della legge da lui stesso presentata concedesse alla fanciulla la libertà provvisoria, e non consentisse che una ragazza in età da marito corresse il pericolo di perdere il proprio onore prima della propria libertà".

promiscui²⁵.

Il giudice, oramai accecato dalla libidine, invia il proprio littore in mezzo alla folla a spianare la strada al *dominus* affinché liberamente possa prendere possesso della schiava: "*lictor, submove turbam, et da viam domino ad prendendum mancipium*"²⁶. Al suono di queste parole, rabbiosamente tuonate, la folla si disperde e la ragazza rimane sola, in preda all'oltraggio.

Allora Virginio, persa ogni speranza, implora Appio di lasciarlo parlare della faccenda con la nutrice, in presenza della figlia, per poter accertare i fatti narrati da Marco Claudio e accettare la decisione del giudice con animo più sereno. Ottenuto il permesso, prende con sé le due donne e le conduce presso il tempio di Venere Cloacina²⁷, a ridosso delle cosiddette *Tabernae Novae*. Qui, afferra un coltello da macellaio e, dopo aver annunciato il suo intento a suon di "*hoc te uno, quo possum, modo, filia, in libertatem vindico!*"²⁸, la trafigge in petto.

Uccidendo la figlia di fronte al giudice e all'intera comunità, Virginio intende affermare la superiorità della sua *potestas* di padre, che include la possibilità di uccidere i figli, rispetto al *decretum* del magistrato. Questo gesto estremo e disperato evidenzia il fatto per cui, rivelandosi ingiuste le leggi dello Stato, ecco che tornano a prevalere quelle della famiglia.

²⁵ Liv. 3.47.7: *Placet pecundum ferarumque ritu promisce in concubitus ruere? "Si vuol correre all'accoppiamento a mo' di bestie e di fiere, alla rinfusa?"*.

Cfr. P. Pasquino, *I 'decemviri legibus scribundis': miti, similitudini, allegorie*, in *Roma e l'Italia tirrenica. Magistrature e ordinamenti istituzionali nei secoli V e IV a.C.* a cura di E. Bianchi e C. Pelloso, 2020, p. 124, "Nelle crude parole di Virginio, in Livio, [...] si potrebbe leggere l'accusa di non essere riuscito a consentire il *conubium* tra patrizi e plebei, preludio, come noto, per l'accesso di questi ultimi alle somme magistrature".

²⁶ Il termine giuridico *mancipium* si riferisce a Virginia, ora divenuta oggetto di proprietà del *dominus*.

²⁷ Vd. § 3.

²⁸ Liv. 3.48.5: "Figlia, con l'unico mezzo che mi è consentito io ti restituisco la libertà".

Indi, rivolto al tribunale: *“te, Appi, tuumque caput sanguine hoc consecro”*²⁹. Infine, con quello stesso coltello si apre un varco tra la folla e fugge dalla città. Andrà agli accampamenti sull’Algido per convincere quanti più soldati possibile a seguirlo per tornare e rovesciare la tirannide. Nel frattempo, Icilio e Numitorio sollevano il corpo di Virginia e lo mostrano al popolo, lamentando la scelleratezza di Appio, la bellezza funesta di Virginia e la necessità che ha portato il padre a un simile gesto.

2.2 Dionigi di Alicarnasso. Differenze con la testimonianza liviana

Secondo alcuni³⁰, ci sarebbero alcuni punti oscuri della narrazione di Livio, che possono essere rischiarati dal racconto di Dionigi di Alicarnasso. Lo storico greco, infatti, avrebbe attinto a fonti diverse rispetto a quelle dello storico patavino o comunque avrebbe fatto menzione di dettagli tralasciati dal primo.

Muovendo le distanze da quanto ci tramanda Livio, Dionigi dichiara di non imputare al processo di Virginia la causa della caduta del decemvirato legislativo: a suo dire, l’abuso commesso da Appio nei confronti della vergine, sarebbe solo l’ultima delle reali ragioni che hanno portato alla fine del regime oligarchico³¹. Questo dato rende la

²⁹ Liv. 3.48.6: “con questo sangue, Appio, maledico te e la tua testa”.

³⁰ Cfr. S. Sciortino, *Studi sulle liti di libertà nel diritto romano*, 2010.

³¹ Dion. Hal. 11.1.5-6: [5] Διὰ ταύτας δὴ μοι τὰς αἰτίας ἔδοξεν ἅπαντα ἀκριβῶς διελεθεῖν τὰ γενόμενα περὶ τὴν κατάλυσιν τῆς ὀλιγαρχίας, ὅσα δὴ καὶ λόγου τυχεῖν ἀξία ἡγοῦμαι. [6] Ποιήσομαι δὲ τὸν περὶ αὐτῶν λόγον οὐκ ἀρξάμενος, ἃ δοκεῖ τοῖς πολλοῖς αἴτια γενέσθαι μόνα τῆς ἐλευθερίας, λέγω δὲ τῶν περὶ τὴν παρθένον ἀμαρτηθέντων Ἀππίω διὰ τὸν ἔρωτα (προσθήκη γὰρ αὕτη γε καὶ τελευταία τῆς ὀργῆς τῶν δημοτῶν αἴτια μυρίων ἄλλων προηγησαμένων), ἀλλ’αφ’ᾧ ἤρξατο πρῶτον ἡ πόλις ὑπὸ τῆς δεκαδαρχίας ὑβρίζεσθαι. Ταῦτα πρῶτον ἐρῶ καὶ διέξιμι πάσας ἐφεξῆς τὰς ἐν εἴῃ τότε καταστάσει γενηθείας παρανομίας. “[5] In base a queste considerazioni mi parve

sua narrazione più oggettiva di quella di Livio e meno ideologica.

Con riferimento ai punti di difformità fra le due fonti, ci soffermiamo innanzitutto sull'assenza di un *adsertor in libertatem* nel primo giorno d'udienza, nel racconto di Livio, supplita dalla presenza di Numitorio, in quello di Dionigi. Egli, mandato a chiamare da Appio stesso, sta in udienza al fianco di Icilio. Ed infatti, dopo aver udito quella che è a tutti gli effetti la *vindicatio in seruitutem*³² di Marco Claudio, pronuncia parole e compie gesti che chiaramente fanno riferimento a quelli di un *adsertor* che avanzi la richiesta di assegnazione delle *vindiciae secundum libertatem*. Numitorio chiede che Appio gli accordi la custodia di Virginia, in qualità di zio della ragazza, muovendo anch'egli – come già aveva sottolineato dal canto suo Marco Claudio – una pretesa secondo diritto.

Ebbene, la richiesta di assegnazione delle *vindiciae in libertatem* da parte di Numitorio presuppone l'*adsertio in libertatem*. Inoltre, in base a quanto ci riporta Gaio, solo dopo le *vindicatioes* delle parti il pretore avrebbe affidato la cosa a uno dei due. Sembra dunque corretto ritenere che Numitorio rivesta il ruolo di *adsertor* fin dalle origini della questione.

Secondo le XII Tavole poi, appena emanate, "l'assegnazione interinale del possesso di un soggetto rivendicato in schiavitù deve

bene tracciare un quadro quanto più possibile particolareggiato dagli eventi riguardanti il rovesciamento del regime oligarchico, quelli almeno che riterrò degni di menzione. [6] Inizio del mio racconto non sarà l'evento che ai più apparve motivo unico del riacquisto della libertà, cioè i falli commessi da Appio contro la fanciulla di cui si era invaghito (giacché questa non è che un'aggiunta, l'estrema causa, dopo altre innumerevoli che avevano suscitato l'ira dei plebei), bensì i primi atti di violenza che la città subì ad opera dei decemviri. Questi narrerò anzitutto, e in seguito una per una tutte le illegalità commesse in quel tempo."

³² Dion. Hal. 11.29.1

essere attribuita a colui che garantisce la libertà dell'interessato, e non certo a beneficio di colui che, al contrario, terrebbe in schiavitù la persona la cui libertà è controversa"³³. È proprio lo zio della ragazza ad ammonire Appio sul rispetto della regola da lui stesso emanata.

Dunque, con Dionigi si risolve il problema della mancanza di un *adsertor in libertatem* e si spiega la presenza di Numitorio fin dal primo giorno d'udienza.

Vi è poi un altro passaggio su cui fa luce il racconto dello storico greco: come già riportato nell'enunciazione della storia, il secondo giorno, Appio, senza neppure dare modo a Virginio di replicare alle lamentele di Marco Claudio, affida a quest'ultimo le *vindiciae*. Orbene, Livio non riporta la motivazione del decreto. La lacuna del patavino è colmata da Dionigi³⁴. Nella versione di questi, infatti, Appio motiva la propria decisione sulla base della certezza del furto commesso ai danni del suo cliente. Il giudice, senza nemmeno dare voce al convenuto Virginio, decide di assegnare Virginia al suo cliente poiché sapeva che il fatto era sussistito. In effetti, il tramaccio era stato ordito dal decemviro in persona.

Tuttavia, nella versione dell'Alicarnassense, la decisione sulle *vindiciae* diventa la sentenza che definisce il giudizio. Il magistrato, serbando il potere di attribuire discrezionalmente le *vindiciae* all'uno o all'altro pretendente che mostri la miglior apparenza di diritto, decide di attribuirle a M. Claudio poiché pare "rivestito di quel *fumus boni iuris* che legittima la concessione delle stesse"³⁵. Qui occorre rilevare

³³ Cit. S. Sciortino, *Studi sulle liti di libertà nel diritto romano*, 2010.

³⁴ Dion. Hal. 11.36

³⁵ Cit. G. Franciosi, *Il processo di Virginia*, in Labeo 7, 1961.

che la motivazione non sia di per sé non valida: tuttavia, essa riflette il sopruso perpetrato da Appio, intenzionato a commettere abuso sulla ragazza, il quale non manca prima di tutto di abusare del potere discrezionale inerente alla sua carica di magistrato, distorcendo la legge a suo piacimento.

3. L'attentato alla *pudicitia*

Appurati i fatti riguardanti la vicenda della vergine Virginia, cominciamo ora ad analizzarne la significatività.

Come già anticipato, il mito di Virginia è una sorta di variazione sul tema di Lucrezia. Come per quest'ultima, la pudicizia di Virginia si lega ad eccezionale bellezza, tanta da condurre il tiranno ad invaghirsene. Appio Claudio, per riuscire nel suo intento, organizza una vera e propria frode giuridica che sarà sventata dal padre della fanciulla, il quale sceglie di ucciderla piuttosto di cederla al decemviro. Questi, servendosi di un suo cliente, vuole renderla schiava per poter soddisfare il proprio desiderio: era infatti stato preso da un'incontrollabile *libido*³⁶.

Agli istinti bassi della sfera animale si contrappongono in modo netto i valori della sfera culturale: così, antagonista vera e propria della *libido* è naturalmente la *pudicitia*, espressione dell'ordine sessuale e dei buoni costumi.

La *pudicitia* rappresenta la virtù del modello ideale di donna romana, fin dalle origini³⁷. Si tratta di un valore che non rimane mai

³⁶ Liv. 3.44.1: *A. Claudium verginis plebeiae stuprandae libido cepit*. "Appio Claudio fu preso dalla libidine di possedere una fanciulla plebea".

³⁷ La pudicizia è una *virtus* che i romani venerano come una dea, tant'è che, ci ricorda Livio, nel 296 a.C. istituiranno un vero e proprio culto (per il quale costruiscono due templi,

esclusivamente connesso con la sfera sessuale, bensì, come potremo notare, esiste uno stretto collegamento tra la morale stessa e la vita pubblica. La non contaminazione della pudicizia, in Virginia, si collega al suo diritto di libertà. Non solo, l'attentato alla sua virtù si colloca in una visione ben più ampia: il tentativo di *stuprum*³⁸ perpetrato nei suoi confronti si allaccia inevitabilmente agli eventi politici del momento, connotandosi di significato politico anch'esso: la negazione della libertà del popolo, la soggiogazione al tiranno, passano tutte attraverso l'attentato alla virtù cardinale della fanciulla.

Allegoricamente, il tentativo criminoso consumato nei confronti di Virginia è un crimine tentato contro la *res publica*. La storia di Virginia si riflette su entrambi i fronti: quello morale e quello politico. Così come, da un lato, Appio è non solo il tiranno che mantiene con la forza la sua magistratura straordinaria oltre il tempo consentito, che nega i diritti della *civitas* e piega la legge alle sue aspirazioni, ma anche l'uomo corrotto dal suo desiderio sessuale sfrenato, la *libido*, che lo spinge a compiere ignominie nei confronti di una giovane, colpevole soltanto, se così si può dire, della sua bellezza e della sua *pudicitia*; dall'altro, Virginia, o meglio la sua libertà, "diviene paradigma della libertà della plebe; il corpo della vergine diventa metafora dello stesso corpo civico: se una ragazza libera può essere da un momento all'altro ridotta in schiavitù iure, con il favore della legge, nessun'altra

distinguendo la *Pudicitia Patritia* e la *Pudicitia Plebeia*), a cui dedicheranno dei veri e propri rituali pubblici.

³⁸ È importante chiarire che la parola *stuprum*, a Roma, non indicava la violenza sessuale, bensì qualunque rapporto sessuale intrattenuto da una donna (anche nubile) al di fuori del matrimonio, indipendentemente dal suo consenso o meno, cfr. E. Cantarella, *Passato prossimo: donne romane da Tacita a Sulpicia*, 2015.

donna romana può ritenersi al sicuro”³⁹. Possiamo concludere che, nel racconto liviano, la tutela della *pudicitia* è inequivocabilmente legata all’idea di *libertas*.

Sul piano antropologico, è evidente che la difesa della *pudicitia* spetti al padre quando la donna sia ancora una *virgo* e pertanto sottoposta alla *patriapotestas*. L’atto estremo di Virginio verrà qualificato come atto di misericordia nei confronti della fanciulla. Guardando alla vicenda “con gli occhi dei romani”, il *parricidium liberum*, dopo essere stato sconfitto sul piano giuridico, è l’unica via che resta al padre per salvare l’onore della figlia: ancora una volta, il significato di questo gesto si evince dall’idea che la libertà della plebe passi attraverso la capacità di serbare liberi i propri figli⁴⁰.

La salvaguardia della *pudicitia* è letta come garanzia di ordine all’interno della società; il rilassamento dei *boni mores* conduce, invece, alla disgregazione dello stesso. E, a ben vedere, in questa storia, il rischio di perdere l’ordine c’è: la potenza della libidine potrebbe spazzare via non solo i vincoli giuridici e sociali, ma anche le norme culturali più elementari. Secondo Dunkle, i quattro vizi che connotano la figura del tiranno sono la *superbia*, la *vis*, la *crudelitas* e la *libido*: Appio pare caratterizzato da tutti, ma ciò che più rileva ai nostri fini è certamente la libidine sfrenata, una passione che, come non manca di sottolineare Virginio⁴¹ rende gli uomini simili alle bestie, non essendo

³⁹ Cit. G. De Sanctis, *L’onore di Virginia e le XII Tavole*, 2020, p. 185.

⁴⁰ Cfr. G. De Sanctis, *L’onore di Virginia e le XII Tavole*, 2020, p. 186.

⁴¹ Liv. 3.47.7: ‘Icilio’ inquit ‘Appi, non tibi filiam despondi et ad nuptias, non ad stuprum educavi. Placet pecudum ferarumque ritu promisce in concubitus ruere? Passurine haec isti sint nescio: non spero esse passuros illos qui arma habent.’ Cum repelleretur adsertor virginis a globo mulierum circumstantiumque advocatorum, silentium factum per praeconem. “Gridò: ‘A Icilio, non a te, Appio, ho promesso mia figlia e l’ho educata per le nozze, non per lo stupro. Si vuol correre agli accoppiamenti a mo’ di bestie e di fiere, alla rinfusa? Se costoro lo sopporteranno,

queste capaci di controllare i loro istinti.

Così, la *libido*, presentata come una forza esterna all'io, ottunde le facoltà razionali dell'uomo – nel caso specifico, del tiranno –, rendendolo schiavo del desiderio. Ma, se per gli animali si identifica come qualità insita nella natura degli stessi, nell'uomo rappresenta un'abiezione morale che denuncia la regressione del soggetto a uno stato ferino. Ed ecco come Appio, nella coesistenza di uomo e belva, si comporta in modo indegno per il suo ruolo: legislatore, ma anche tiranno, si arroga la facoltà di piegare le leggi alla sua volontà. Citando G. Orwell: “*all animals are equal, but some animals are more equal than others*”⁴²: la legge, infatti, nelle mani sbagliate, diviene un semplice mezzo di prevaricazione. Appio pretende che il suo *decretum* appaia *iustum* e continua a fare appello al *ius* anche quando ormai ha dato sfogo alle peggiori espressioni del suo io tirannico e bestiale.

Pertanto, per troncane le intenzioni più oscure di Appio, Virginio é costretto a mettere in atto un cruento piano salvifico: la liberazione del popolo, come si diceva, passa attraverso la liberazione della figlia. Il centurione, spogliato di ogni speranza, conduce la figlia con la nutrice presso il tempio di Venere Cloacina⁴³, col finto pretesto di mettersi in pace col cuore riguardo alla condizione servile di Virginia, ma, dopo aver afferrato un coltello da macellaio, la trafigge. Con il sacrificio della vergine, viene dato inizio alla rivolta popolare che

non so: ma spero che non lo permetteranno quelli che possiedono le armi!'. Mentre colui che rivendicava la proprietà della fanciulla veniva respinto dalla schiera delle donne e dei difensori circostanti, il banditore intimò il silenzio”.

⁴² Cit. G. Orwell, *La fattoria degli animali* (1945): “Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni animali sono più uguali di altri”.

⁴³ Il tempio sorgeva nel Foro, di fronte alla Basilica Emilia, presso le *Tabernae Novae*. Cfr. G. De Sanctis, *L'onore di Virginia e le XII Tavole*, 2020.

porterà alla caduta dei decemviri e al ripristino della libertà e delle garanzie costituzionali che erano state negate nel biennio precedente.

A conferma di ciò, è degno di nota anche il luogo in cui il sacrificio è compiuto. Il tempio, infatti, è dedicato a Venere Cloacina, nome che deriverebbe dal verbo latino *cluere*, “pulire”, “purificare”⁴⁴.

Il fatto che la ragazza venga uccisa proprio in quel luogo si riveste di un significato simbolico: versare il sangue di una *virgo*, promessa sposa, sotto l’altare della dea chiamata a salvaguardare il candore, la purezza, delle nuove *nuptae*, è un gesto carico di significati. Tanta è la contraddizione, da risultare un vero e proprio affronto, una simbolica dichiarazione di guerra, la fine di un regime che non ha saputo proteggere i valori morali, religiosi e politici del suo popolo: è la denuncia del bisogno di purificazione della *res publica*.

⁴⁴ Cfr. G. De Sanctis, *L’onore di Virginia e le XII Tavole*, 2020.

Capitolo secondo

IL CONTESTO STORICO E GIURIDICO

Sommario: 1. Il decemvirato e la Legge delle XII Tavole – 1.1 Gli antefatti – 1.2 I *decemviri legibus scribundi* – 1.3 La *Lex Duodecim Tabularum* – 2. Il concetto di *libertas* romana – 3. L'avversione al *regnum* – 4. La vicenda trattata da Niccolò Machiavelli ne "I discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio"

1. Il decemvirato e la Legge delle XII Tavole

1.1 Gli antefatti

Dalla fondazione di Roma fino alla metà del V secolo a.C., non esistevano leggi scritte. Esisteva il *ius Quiritium*, un insieme di regole tramandate oralmente, la cui interpretazione era affidata al collegio dei pontefici: in poche parole, il diritto era nelle mani dei patrizi. Uno dei quattro pontefici si occupava di fornire i *responsa* su questioni di diritto che avessero ad oggetto l'interpretazione del *mos*: si trattava di veri e propri pareri da applicare al caso concreto. E fin da allora i patrizi avevano monopolizzato l'interpretazione dei *mores* per sfruttarla a loro vantaggio.

La plebe, che man mano inizia a farsi spazio nello scenario politico operando pressioni sul patriziato, rivendica il bisogno di certezza del diritto. È in questo contesto che il *populus* farà valere l'esigenza di una codificazione che metta per iscritto i *mores* fondamentali, affinché non possano più essere oggetto di manipolazioni ermeneutiche da parte dei massimi vertici politici, tutti appartenenti alla nobiltà patrizia. La legge del 450 a.C. sarà il risultato di un conflitto fra le due fazioni,

iniziato e portato avanti proprio dal punto di vista giuridico.

Era in corso una lotta fra plebe e patriziato, in cui la prima si fronteggiava, fra l'altro, per ottenere le cariche politiche nel nuovo ordine repubblicano. Il tribunato della plebe fu la prima magistratura plebea e venne introdotta a Roma nel 494 a.C., con la prima secessione della plebe: in quell'anno fu riconosciuto ai tribuni un carattere di *sacrosantitas*, ossia di religiosa inviolabilità, che rendeva passibile di essere ucciso, lecitamente e da chiunque, chi avesse attentato alla loro persona e alla loro autonomia.

Dal 457 a.C., inoltre, i tribuni erano diventati dieci⁴⁵; tuttavia, i plebei non avevano ancora accesso alle cariche più alte, detenute fin da subito, ed esclusivamente, dal patriziato.

Con la secessione sul Monte Sacro, la plebe aveva acquistato un importante diritto, quello di essere rappresentata da propri magistrati. Ma questo notevole risultato non aveva del tutto risolto i problemi dei plebei, né appianato il loro rapporto con i patrizi.

Inoltre, la situazione in cui versava l'*Urbs* non era certo ideale: Roma era sfiancata dalle continue guerre⁴⁶, e questa situazione si ritorceva specialmente contro le classi più deboli, che per la maggior parte componevano l'esercito e si trovavano pertanto impossibilitati a curare le proprie attività e interessi.

Dunque, una delle rivendicazioni più sentite dai plebei riguardava l'esigenza di leggi scritte, la cui mancanza impediva ai loro tribuni di esercitare pienamente il loro ruolo. Come sostiene M.

⁴⁵ Fino al 421 a.C. il tribunato della plebe fu l'unica carica a cui i plebei potevano accedere, nonché l'unica a loro riservata.

⁴⁶ Dal punto di vista militare, Roma era impegnata in continue guerre di conquista dell'Italia centrale contro i vari popoli della regione: Equi, Volsci, Etruschi.

Humbert “la lotta intrapresa dalla nascente plebe contro il potere messo in campo dai *patres* non è una lotta per il potere, ma contro la struttura di questo potere”⁴⁷. Secondo quanto ci è tramandato dall’annalistica, le prime pretese di ottenere il diritto scritto provennero unicamente dalla plebe, la quale si sarebbe scontrata con la sistematica opposizione dei *patres*-senatori, ossia l’oligarchia che deteneva l’*imperium* a Roma.

La plebe di cui qui si parla, come non manca di sottolineare Humbert, è quella frazione della *classis* che, intorno agli anni 494-493, “con un atto di flagrante insubordinazione, attua una secessione”. Sempre lo stesso autore sostiene, in maniera più che condivisibile dalla scrivente, che “questa *plebs* è nata per riforme politiche e costituzionali di maggiore importanza, unita da un’ideologia comune. Proprio in questo contesto è nata una delle sue rivendicazioni: non la redazione di leggi (come nel caso della Magna Grecia, secondo la tradizione), bensì la redazione del diritto scritto sotto forma di leggi, cosa del tutto differente”⁴⁸.

A Roma le leggi non mancavano, c’erano i *mores*: quello che realmente mancava era la certezza del diritto, ovvero una compilazione oggettiva delle antiche consuetudini che potesse garantire a tutti i *cives* un processo formalmente equo e guidato da principi fissati, per così dire, “nero su bianco”.

Come sarà chiarito nei prossimi paragrafi⁴⁹, la plebe non lotta per uscire da uno stato di diseguaglianza in senso moderno, ossia per ridurre la sua qualsivoglia inferiorità politica, ma lotta per modificare

⁴⁷ Cit. M. Humbert, *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*, 2005.

⁴⁸ Cit. *Ibidem*.

⁴⁹ Cfr. cap. III § 3.

la struttura del potere detenuto dai *patres*, specialmente per quanto riguarda la loro facoltà di giurisdizione. Non è tanto il diritto, nella sua consistenza teorica, ad essere diseguale, ma è la sua tutela, nelle mani dei titolari patrizi, ad essere foriera della sostanziale diseguaglianza.

La plebe esige che il *ius* trovi la propria fonte nel *populus* e non nell'arbitrario potere giurisdizionale dei magistrati patrizi, "che considerano legge l'espressione del proprio capriccio"⁵⁰.

In questo scontro emerge, nel 462 a.C., il tribuno della plebe Gaio Terentilio Arsa, il quale aveva proposto l'istituzione di un quinquvirato con l'obiettivo di "scrivere leggi per limitare l'*imperium* supremo dei magistrati patrizi"⁵¹. Ancora una volta, si può ben dire che quello di redigere una compilazione di norme per dare un corpo giuridico saldo alla *res publica*, fosse un obiettivo tutto plebeo.

La proposta del tribuno, comunque, non incontra inizialmente l'approvazione del Senato, ma, a suon di *rogationes*, si ottiene nel 454 a.C. l'invio di una delegazione di tre romani scelti dai *concilia plebis*⁵² ad Atene "per gli esempi di quelle leggi che Solone dette a quella città, acciocchè sopra queste potessero fondare le leggi romane"⁵³. Così come riporta Machiavelli nei suoi *Discorsi sopra la prima deca* (1531), Tito Livio parla di un viaggio in Grecia, ad Atene, intrapreso da S. Postumio Albo, A. Manlio e P. Sulpicio Camerino⁵⁴ al fine di conoscere

⁵⁰ Cfr. M. Humbert, *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*, 2005.

⁵¹ La *Lex Terentilia* proponeva che cinque cittadini scelti si impegnassero a fissare delle regole per limitare il potere dei consoli. Questa proposta non venne mai approvata ma condusse poi all'istituzione dei *decemviri legibus scribundis*.

⁵² Con i *concilia plebis*, organizzati per tribù, istituiti a seguito della prima secessione della plebe del 494 a.C. sul Monte Sacro, la fazione plebea riesce finalmente ad entrare a far parte delle istituzioni stabili della *civitas*. Questi, infatti, eleggevano i tribuni della plebe ed erano da essi convocati per l'emanazione dei plebisciti.

⁵³ Cit. N. Machiavelli, *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*, III.40.4.

⁵⁴ Cfr. sul tema P. Pasquino, *I decemviri legibus scribundis: miti, similitudini, allegorie*, in *Roma e l'Italia tirrenica. Magistrature e ordinamenti istituzionali nei secoli V e IV a.C.* a cura di E.

la legislazione ateniese e tornare *periti legum*⁵⁵; Dionigi di Alicarnasso narra, invece, di un viaggio verso le *poleis* greche sia in Grecia che in Italia (*Magna Graecia*).

Poco rileva ai nostri fini quale sia stato l'itinerario compiuto dalla commissione, mentre, attestato che, secondo le fonti, il viaggio sia realmente avvenuto, importa invece sottolineare che l'ambasceria non ha avuto il semplice scopo di copiare le norme, ma aveva anzi l'ambizione di "comprendere come funzionavano i meccanismi politici e legislativi, (e) acquisire esperienza sufficiente per individuare la forma con la quale realizzare le leggi [...], non copiando dai Greci, ma osservando ciò che gli altri facevano per dare migliore forma alla loro civitas ed al loro diritto"⁵⁶.

È bene, infine, ricordare che non sono mancate, nel tempo, critiche circa l'effettiva esistenza del decemvirato legislativo, tuttavia, l'opinione attualmente prevalente è propensa a credere alla storicità della magistratura, anche sulla base del fatto che il decemvirato si trovi menzionato nei Fasti di età augustea, ovvero da una fonte diversa dall'annalistica⁵⁷.

Bianchi e C. Pelloso, 2020.

⁵⁵ "Esperti di leggi" cfr. Liv. 3.33.6: *His proximi habiti legati tres qui Athenas ierant, simul ut pro legatione tam longinqua praemio esset honos, simul peritos legum peregrinarum ad condenda nova iura usui fore credebant.* "Accanto ad essi, furono designati i tre ambasciatori che erano andati ad Atene, sia per ricompensarli con la carica d'una missione tanto lontana, sia perché si credeva che la loro esperienza di leggi straniere sarebbe stata utile per l'istituzione delle nuove norme giuridiche".

⁵⁶ Cit. D. Monteverdi, *Le XII Tavole e la questione dell'ambasceria* dal vol. 66, 2018, in IVRA con ivi tutti i riferimenti precedenti.

⁵⁷ Cfr. E. Tassi Scandone, *Leges Valeriae de provocatione. Repressione criminale e garanzie costituzionali nella Roma repubblicana*, 2008.

1.2 I *decemviri legibus scribundis*

Quando gli ambasciatori fecero ritorno, i romani elessero nel 451 a.C. dieci uomini⁵⁸, tutti patrizi, tra i quali secondo Livio anche i tre legati che erano stati in Grecia, con il compito di realizzare il progetto di compilazione tanto agognato dalle fila plebee.

Sembra corretto dire che i tre legati avessero svolto una fondamentale missione: quella di portare una relazione documentata, da usare come strumento guida non solo per la stesura delle leggi, ma anche “per disegnare l’organo deputato a legiferare”⁵⁹. Pomponio⁶⁰ sostiene che sono stati proprio i decemviri a recarsi presso le città greche, ma pare più credibile pensare che questa magistratura straordinaria sia stata creata su ispirazione delle figure degli arconti greci solo a seguito del viaggio compiuto dalla delegazione romana nelle *poleis*.

I dieci uomini del collegio legiferante vengono chiamati da Livio *decemviri legibus scribundis* e sono provvisti di pieni poteri dittatoriali: “gli atti di coercizione oltre che di giudizio emanati dai decemviri erano incontestabili, immediatamente eseguibili, espressione di una maestà costituzionale che prima, nella Roma repubblicana, era stata appannaggio solo del popolo e, in casi eccezionali, del dittatore”⁶¹.

Si stabilì infatti che durante la permanenza nel loro ufficio (cirscritto teoricamente da un limite temporale di un anno), tutte le

⁵⁸ Furono eletti decemviri: Appio Claudio, Tito Genucio, Publio Sestio, Tito Veturio, Gaio Giulio, Aulo Manlio, Publio Sulpicio, Publio Curiazio, Tito Romilio e Spurio Postumio.

⁵⁹ Cit. D. Monteverdi, *Le XII Tavole e la questione dell’ambasceria*, 2018, in *IVRA* con ivi tutti i riferimenti precedenti.

⁶⁰ Cfr. *Enchiaridia*.

⁶¹ Cit. L. Garofalo e C. Pelloso, *Orazio e Appio Claudio. Un eroe e un antieroe a giudizio*, in *I grandi processi della storia*, in *Corriere della Sera*, 2019.

altre magistrature ordinarie e i loro vertici, consoli e tribuni, sarebbero stati sospesi, cosicché contro le decisioni dei dieci non potesse essere dato appello. Dal primo collegio restarono esclusi i plebei, in cambio dell'assicurazione che le delibere da loro emanate dal 494 a.C. in poi non sarebbero state abrogate.

I decemviri entrarono in carica alle Idi di maggio del 451 a.C., e stabilirono di tenere il supremo comando a turno, un giorno per ciascuno. Avevano avuto mandato di costituire un *corpus* di leggi scritte per arginare l'arbitrio del potere dei magistrati supremi nella loro funzione giusdicente, e quindi porre dei limiti all'*interpretatio iuris* operata dal collegio pontificale.

Alla scadenza dell'anno di carica, dunque, presentarono la loro opera: le leggi, scolpite su dieci tavole, vennero approvate dai comizi centuriati.

Si diffuse però in fretta l'opinione che non tutto il diritto fosse stato definito. Il primo collegio si era circondato del consenso popolare e ciò condusse a rinnovarne la costituzione per l'anno successivo. Così, nel 450 a.C. venne eletto un secondo decemvirato: solo la nomina di Appio Claudio venne replicata per il secondo mandato. Inoltre, per la prima volta vennero inclusi anche i plebei: secondo alcuni, la componente (metà) plebea se ne stava prona, come fossero dei fantocci, all'*ingenium* dell'arcidecemviro Appio Claudio; altri negano la presenza di elementi plebei nella seconda commissione; secondo altri ancora, i plebei non erano cinque, bensì tre⁶².

Mentre l'opera doveva ancora raggiungere il compimento,

⁶² Cfr. sul tema G. Poma, *Tra legislatori e tiranni*, 1984.

otto dei decemviri si allontanarono dalla città con le loro truppe per combattere Equi e Sabini che avevano ripreso le loro insidie ai confini di Roma.

Lontani gli altri, vennero adottate le ultime due tavole, dette *iniquae* poiché andavano contro gli interessi della plebe, sotto il comando di Appio Claudio e Spurio Oppio. Esse mantenevano il *nexum*, ossia la schiavitù per debiti, e confermavano la regola dell'*inumano*⁶³ divieto di *conubium*⁶⁴ fra patrizi e plebei: le nozze, infatti, erano considerate *iustae nuptiae* – legittime secondo il *ius* –, solo quando c'era il *conubium*, ossia solo per il caso di matrimonio fra patrizi. Solamente queste davano i natali a dei figli legittimi, gli unici a poter accedere alle cariche pubbliche. Nel caso di matrimonio misto, al contrario, il *conubium* non c'era, dunque, i figli naturali, non legittimi, non potevano accedere alle cariche: questo viene letto come lo stratagemma con cui i patrizi escludevano i plebei dalle cariche pubbliche.

In sostanza, il secondo collegio non fu all'altezza del primo: i nuovi *decem* si rivelarono subito dei tiranni, imperversarono in arbitrii e violenze, e una volta trascorso il secondo anno, alle Idi di maggio del 449 a.C. non si dimisero dal loro incarico. Al contrario, in quella data i magistrati si presentarono al Foro accompagnati da centoventi littori, recanti fasci ed asce, per imporre la loro tirannide⁶⁵.

⁶³ Cic. *rep.* 2.37.63.

⁶⁴ La norma decemvirale sul divieto di *conubium* sarà abolita poi nel 445 a.C. dal plebiscito Canuleio.

⁶⁵ Liv. 3.33.1: *Anno trecentesimo altero quam condita Roma erat iterum mutatur forma civitatis, ab consulibus ad decemviros, quemadmodum ab regibus ante ad consules venerat, translato imperio. "L'anno 302 dalla fondazione di Roma mutò dunque nuovamente la forma di governo, passando il potere dai consoli ai decemviri, così come prima era passato dai re ai consoli".*

La *res publica* sembrava avere davvero i giorni contati. Agli occhi di Livio, solo la vicenda della morte di Virginia, nonché le sue implicazioni politiche, riuscirono emblematicamente a porre fine all'ingloriosa piega che stava prendendo il governo dell'*Urbs*.

1.3 La *Lex Duodecim Tabularum*

Fino al 450 a.C. il *ius* origina da due fonti: la prima è l'uso, il rito, la cui efficacia deriva da parole e gesti; la seconda è il giudizio del magistrato, il *iudex* che *ius dicit*. Come abbiamo già potuto vedere, la fonte più significativa è certamente la seconda, poiché con il verdetto del *iudex* si connotava di valore del *ius* l'atto formale del rito.

Quando entrano in gioco le XII Tavole, si ottiene una vera e propria rivoluzione giuridica, perché la *lex* diviene la fonte più autorevole del *ius*. Con l'avvento della legge scritta, il diritto viene trasferito in essa e, dunque, sottratto alla sua precedente formulazione giurisdizionale attraverso l'opera del magistrato giudicante.

La *lex* diviene *fons* diretta del *ius*: "Certo, il magistrato non sparisce dalla scena giudiziaria, anche se la sua libertà di manovra è stata, per secoli, ridotta a nulla. L'intervento del suo *imperium* resta, dopo il 450, necessario, poiché non vi è giudizio che non sia, innanzitutto, atto di *iuris dictio*. Ma la relazione dal magistrato al diritto, dall'*imperium* al *ius*, si è capovolta. La posizione dell'*imperium* è adesso subalterna, o almeno secondaria"⁶⁶.

Con le XII Tavole, il diritto scritto diviene strumento di autodifesa per i plebei, i quali possono ora avere maggiore controllo sul processo e sul diritto pubblico e privato⁶⁷.

⁶⁶ Cit. M. Humbert, *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*, 2005.

⁶⁷ Così sostiene anche Mommsen.

Sostiene Dionigi che le leggi così raccolte siano indirizzate primariamente ai magistrati, da eleggersi ogni anno⁶⁸. Le leggi sono destinate anzitutto ai magistrati poiché dalla giurisdizione di questi ultimi dipendono, concretamente, l'applicazione del *ius* e l'uguaglianza tra i cittadini.

Infatti, l'*interpretatio* pontificale accompagna la pubblicazione della legge: come riferisce Pomponio⁶⁹, l'interpretazione costituisce il necessario complemento di ogni legge scritta. Perciò i pontefici continueranno a dare un senso alle norme stilate dai decemviri. Non vi è alcuna opposizione fra *lex* ed *interpretatio* nella storia giuridica romana.

Le Dodici Tavole, come già detto, una volta approvate, vennero esposte nel Foro in modo che fossero visibili al *populus* chiamato *ad contionem*, ossia affinché le esaminasse. Erano scritte su delle tavole, di bronzo⁷⁰, avorio⁷¹, pietra o magari addirittura sul legno. In esse le regole vennero "incise", come dirà Livio (*in aes incisas*), o "scolpite", come dirà Dionigi. Si trattava di vere e proprie iscrizioni: "la loro base materiale aveva una grande saldezza [...], garantiva autenticità, anzi dava corpo all'esistenza stessa del diritto"⁷².

Tuttavia, andarono perse: la tradizione le vuole perite o

⁶⁸ Dion. Hal. 10.3.4: τοὺς δὲ συγγραφησομένους [...] νόμους κείσθαι ἐν ἀγορᾷ ταῖς καθ' ἑκάστον ἐνιαυτὸν ἀποδειχθησομέναις ἀρχαῖς. Il destinatario primo della legge è il magistrato; il vantaggio dei privati, che trovano su queste tavole i diritti che possono esercitare gli uni contro gli altri, non è che in seconda posizione. Cfr. M. Humbert, *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*, 2005, p. 12.

⁶⁹ P. dig. 1.2.2.5: *His legibus latis coepit (ut naturaliter evenire solet, ut interpretatio desideraret prudentium auctoritatem) necessarium esse disputationem fori*. La pubblicazione di una legge implica necessariamente il lavoro di interpretazione (esegesi, estensione analogica, ragionamento logico...).

⁷⁰ Liv. 3.57.10; Dion. Hal. 10.57.6.

⁷¹ P. dig. 1.2.2.4.

⁷² Cit. M. T. Fögen, *Storia del diritto romano. Origine ed evoluzione di un sistema sociale*, 2005.

trafugate durante l'incendio gallico del 390-389 a.C. e per questo non ci sono giunte. Già all'epoca di Cicerone, infatti, il testo non si poteva più leggere sulle *tabulae*⁷³. Egli ci testimonia che le XII Tavole erano imparate e recitate a memoria (*ut carmen necessarium*⁷⁴) dai giovani in perenne ricordo della sapienza giuridica romana.

Ciononostante, moltissimi autori latini posteriori ci hanno tramandato gran parte del loro contenuto: nel complesso sono contati oltre duecento rinvii a norme delle XII Tavole nella letteratura giuridica a noi pervenuta⁷⁵. Ad attestarne il contenuto abbiamo, fra gli altri: Livio, Dionigi, Cicerone e Diodoro nel I secolo a.C.; Plinio e Tacito del I secolo d.C.; i giuristi del II e III secolo d.C., Gaio, Pomponio, Giuliano, Paolo, Ulpiano e Modestino; non mancano poi di riferirsi alla legislazione in questione anche alcuni imperatori come Diocleziano e Giustiniano⁷⁶.

Furono considerate da Livio "la fonte di tutto il diritto pubblico e privato"⁷⁷. Infatti, fissavano i principali diritti e doveri dell'ambito del diritto privato, concernenti la proprietà e la famiglia. Ancora, ci dirà Pomponio che da questa codificazione cominciò a fluire, man

⁷³ Cfr. G. Baviera, *Contributo critico alla storia della 'lex XII Tabularum'* in *Studi in onore di Silvio Perozzi*, 1925.

⁷⁴ Cic. *or.* 1.43-44: "come un poema d'obbligo".

⁷⁵ Duecento sono i passi che rinviano specificamente alla *lex* o alle *leges duodecim tabularum*; esistono tuttavia anche altri innumerevoli rimandi che parlano della *lex*, intendendo probabilmente con ciò una norma delle Dodici Tavole. Cfr. M. T. Fögen, *Storie di diritto romano. Origine ed evoluzione di un sistema sociale*, 2005.

⁷⁶ Cfr. M. T. Fögen, *Storie di diritto romano. Origine ed evoluzione di un sistema sociale*, 2005.

⁷⁷ *Fons omnis publici privatisque iuris*. Cfr. Liv. 3.34.6: *Cum ad rumores hominum de unoquoque legum capite editos satis correctae viderentur, centuriatis comitiis decem tabularum leges perlatae sunt, qui nunc quoque, in hoc immenso aliarum super alias acervatarum legum cumulo, fons omnis publici privatique est iuris*. "Quando sembrò che le leggi avessero subito sufficienti emendamenti alla luce delle opinioni espresse dalla gente sulle singole sezioni, i comizi centuriati approvarono e adottarono definitivamente le Leggi delle X Tavole, che ancor oggi, in questo immenso guazzabuglio di leggi accatastate caoticamente l'una sull'altra, restano la fonte di tutto il diritto pubblico e privato".

mano, il diritto privato⁷⁸.

Occorre, tuttavia, fare una precisazione: al contrario delle legislazioni greche (o della Magna Grecia), che sono considerate dalla tradizione come opere di riforma o di rifondazione, le Dodici Tavole non vengono avvertite come un'opera innovatrice.

Preme anzi sottolineare che i decemviri, nella redazione di tali norme scritte, operano come semplici nomografi e non come nomoteti⁷⁹. Come sostiene, severamente, Dionigi di Alicarnasso, i decemviri si sono accontentati di riprendere e riportare per iscritto le consuetudini preesistenti.

In conclusione, andando oltre le questioni di contenuto, si può senz'altro dire che le XII Tavole sono, esattamente, l'evento con il quale i romani separarono un prima e un dopo nella loro storia giuridica. Segnano il passaggio da una tradizione consuetudinaria, in forma orale e quindi interpretabile, custodita dalla gelosa memorizzazione dei *pontifices*, alla legge scritta e immutabile.

Sono il prodotto di un compromesso fra plebe e patriziato: hanno come obiettivo quello di delimitare l'*imperium* dei consoli, regolamentandolo la loro attività giurisdizionale. Contengono quindi, fra le altre, molte regole processuali.

2. Il concetto di *libertas romana*

È assodato che a Roma la *libertas* sia diretta espressione della *res*

⁷⁸ P. dig. 1.2.2.6: *Et ita eodem paene tempore tria haec iura nata sunt: lege duodecim tabularum ex his fluere coepit ius civile, ex isdem legis actiones compositae sunt.* "E così nacquero queste tre parti del diritto: le leggi delle dodici tavole, da cui cominciò a sorgere il diritto civile, e da queste si composero le *legis actiones*."

⁷⁹ È significativo il giudizio di Diodoro in proposito: i decemviri hanno compilato, riunito, non hanno svolto un'opera creatrice (*Bibliotheca historica* 12.23.1).

publica e del sistema giuridico repubblicano in generale.

Il regime repubblicano, instaurato dopo la cacciata dei re, con l'emanazione della codificazione decemvirale, puntò a permettere a tutti i *cives Romani*⁸⁰ la fruizione dei diritti civili. Da questa coincidenza nacque nella coscienza dei Romani la convinzione che regime repubblicano e libertà si identificassero.

Sono le fonti⁸¹ a parlare di assenza di *libertas* nel caso d'incertezza del diritto: ciò conduce a pensare che il fulcro della libertà non risieda tanto su un determinato sistema di governo (la *res publica*), ma che origini da elementi differenti, quali il *ius*, e nello specifico la *lex*. Tutto questo discorso ben si ricollega al tema delle Dodici Tavole, e al valore loro attribuito di aver portato una nuova, e tanto agognata, stabilità all'interno dell'ordine giuridico romano del V secolo a.C.

Chiarito che, in ogni caso, il concetto di *libertas* vada considerato isolatamente, è fuor d'ogni dubbio che la *libertatis dulcedo*⁸² sia un concetto sconosciuto nel *regnum*⁸³. Il *regnum* è infatti inteso come totale negazione di essa. Solo con la caduta dei Tarquini, prima, e soprattutto della tirannide dei decemviri, dopo, come si dirà, emerge la democrazia, caratterizzata in primo luogo da una maggior condivisione democratica della gestione degli affari pubblici.

I romani fanno risalire la loro libertà all'abolizione della monarchia e alla conseguente instaurazione della *res publica*: "dalla

⁸⁰ Solo i *cives* godevano dei diritti. I *cives* erano le persone libere, ovvero coloro che erano nati da madre libera (secondo il principio *mater semper certa est pater numquam*). Venivano quindi esclusi da questa cerchia gli schiavi.

⁸¹ Cfr. Livio.

⁸² Liv. 1.17.2: letteralmente "la dolcezza della libertà".

⁸³ *Regnum* è un termine piuttosto ampio, di invettiva politica, implicante il dominio assoluto piuttosto che la monarchia. Cfr. G. Lopez, *Libertas*.

fondazione di Roma si sono dovuti attendere duecentoquarantaquattro anni per ottenere la libertà attraverso l'istituzione della *res publica*"⁸⁴. E dall'instaurazione di questa ne passeranno altri sessanta prima della stesura delle XII Tavole, il complesso di norme certe e vincolanti per tutti, poste proprio a fondamento della *libertas* a Roma.

Risulta quasi scontato considerare che non sia solo una precisa forma di governo a determinare la presenza o meno della *libertas*: come ci diranno, tanto Livio, quanto poi Tacito, ad essere inequivocabile è il collegamento fra la libertà e la vigenza di un diritto certo e vincolante *erga omnes*. Si potrebbe quasi dire, allora, che la *libertas*, nel suo significato autentico, a Roma trova i suoi natali solo a seguito della regolazione scritta del diritto, con l'affissione delle XII Tavole nel Foro, lì dove divengono, in tutti i sensi, alla portata di tutti i *cives*.

Come farà dire Sallustio a Emilio Lepido, l'essenza della libertà romana consiste nell'obbedire a nient'altro che alla legge⁸⁵.

Preme ora sottolineare un fatto, che quasi poteva sfuggire all'attenzione della scrivente per quanto lapalissiano, ovvero che *libertas* sia un concetto che si pone in costante relazione con il suo esatto opposto, la schiavitù. A Roma sono liberi solo coloro che nascono tali (detti *ingenui*), o coloro che, nati in condizione servile, vengono sciolti dalla briglia con *manumissio*⁸⁶ (detti *liberti*). È chiaro

⁸⁴ Cit. A. Muroi, *Sull'origine della libertas in Roma antica: storiografia annalistica ed elaborazioni giurisprudenziali*, in *Diritto @ Storia*, 2013.

⁸⁵ Cfr. Sall. *Ad Cesarem senem*, 2.5.3: *nullius potentia super leges erat*. "Niente era più potente delle leggi".

⁸⁶ Con questa modalità di affrancazione, lo schiavo diventa libero ed anche cittadino. Si tratta dell'atto con cui il *dominus* proclama libero lo schiavo, rinunciando alla *potestas* (*manus*) che aveva su di esso. Tali effetti si perfezionavano, fin dall'età più antica, secondo tre diverse formalità, a scelta del *dominus*: la celebrazione di un finto processo di libertà davanti al magistrato (*manumissio vindicta*); l'iscrizione del servo direttamente nelle liste del censo (*manumissio censu*), la predisposizione di un'apposita clausola di ultima volontà (*manumissio testamento*).

quindi che il pacchetto di diritti di cui poteva godere ogni cittadino libero, era precluso agli schiavi, i quali, prima ancora che uomini, erano considerati come cose⁸⁷ e non godevano di alcun diritto civile, in quanto sprovvisti di capacità giuridica. Si parla a proposito di *alieni iuris* (*personae alieno iuri subiectae*), ovvero sottoposte ad altrui potestà⁸⁸.

Occorre infine, operare un fondamentale distinguo: la *libertas* di cui si tratta in queste pagine, infatti, non ha nulla a che vedere con l'isonomia greca. Innanzitutto, perché, come già visto, l'utilizzo di una categoria come l'"uguaglianza tra tutti gli uomini" non può essere riportata alla riflessione romana. Cicerone, più avanti nel tempo, assimilerà, piuttosto, il concetto di *libertas* a quello di *aequum ius*, nel senso di uguaglianza di fronte alla legge; ma non eguaglianza di diritti politici goduta da tutti i cittadini: l'eguaglianza di fronte alla legge era considerata la caratteristica più essenziale dell'*aequa libertas*⁸⁹.

La qualità fondamentale dell'*isotés* greca è la parità, mentre quella dell'*aequitas* è l'imparzialità: con queste premesse, isonomia è uguaglianza di diritti e parità di posizione sociale, interpretate in termini di estrema democrazia, mentre *aequum ius* o *aequae leges*, e di conseguenza *aequa libertas*, significano principalmente uguaglianza di fronte alla legge, ma non, appunto, eguaglianza di diritti politici goduta da tutti i cittadini.

Non recava scandalo presso il popolo plebeo, il fatto che l'accesso ai pubblici uffici fosse assoggettato a particolari condizioni di censo. I plebei erano a conoscenza della circostanza per cui si

⁸⁷ Erano infatti inclusi nella *res Mancipi*, ossia le cose di maggior pregio, per il cui trasferimento era previsto il rito solenne della *Mancipatio*.

⁸⁸ Chiaramente si tratta della *potestas* di un *sui iuris*, un *cives*.

⁸⁹ Cfr. C. Wirszubski, *Libertas. Il concetto politico di libertà a Roma tra repubblica e impero*, 1957.

potrebbe essere liberi, e contemporaneamente soggiacere a determinate discriminazioni: ciò che si riteneva fondamentale era l'eguaglianza di fronte alla legge. Tuttavia, il diritto a governare era ben lontano dall'essere considerato un diritto civile universale.

Ci si opponeva alle leggi di eccezione personale, i *privilegia*, e all'antica discriminazione legale ai danni della plebe, ma la *libertas* non escluderà mai una differenziazione al di là di questa sfera.

Infatti, come ci dirà ancora Cicerone⁹⁰, "la repubblica romana non fu mai una democrazia di tipo ateniese [...]; il cittadino romano aveva diritto a votare, ma non aveva diritto di far ascoltare la propria voce: la libertà di parola, nel senso che ogni cittadino avesse diritto a parlare, non esisteva nelle assemblee romane; il popolo romano si recava alle assemblee per ascoltare e votare, per dimostrare in vari modi la sua approvazione o insoddisfazione, ma non per parlare o proporre alcuna critica costruttiva"⁹¹.

Libertà, "pur non significando democrazia ed egualitarismo, significa libertà dall'assolutismo e godimento delle libertà personali sotto il dominio della legge"⁹².

In quanto valore elaborato all'interno delle "genti aristocratiche fondatrici della *res publica* per mantenere lo *status quo*, la *libertas*

⁹⁰ Cic. *rep.* 3.23.

⁹¹ Cit. G. Lopez, *Libertas*.

Cfr. Dion. Hal. 10.2: ὅτι πολιτειῶν κρατίστη τοῖς ελευθέροις ἐστὶν ἡ ἰσηγορία, καὶ κατὰ νόμους ἡξίου διοικεῖσθαι τὰ τε ἰδιωτικὰ καὶ τὰ δημόσια. Οὐπω γὰρ τότε ἦν οὐτ' ἰσονομία παρὰ Ῥωμαίοις οὐτ' ἰσηγορία, οὐδ' ἐν γραφαῖς ἅπαντα τὰ δίκαια τεταγμένα· ἀλλὰ τὸ μὲν ἀρχαῖον οἱ βασιλεῖς ἀνὰ τῶν ἑταπτῶν τοῖς δεομένοις τὰς δίκας, καὶ τὸ δικαιωθὲν ὑπ' ἐκείνων τοῦτο νόμος ἦν) quando afferma che il miglior governo perché le persone siano libere è quello in cui tutti abbiano la ἰσηγορία, ovvero letteralmente la libertà di parola, da intendersi come libertà civile, fatto che ha indotto la plebe a pretendere che ogni questione sia di diritto pubblico che di diritto privato venisse gestita secondo il diritto. La richiesta viene motivata in raffronto alla condizione precedente dove il rex aveva un potere discrezionale.

⁹² C. Wirszubski, *Libertas. Il concetto politico di libertà a Roma tra repubblica e impero*, 1957.

nasceva e nei secoli persisteva, in positivo, solo come appartenenza al popolo⁹³, e, in negativo, come superamento teoricamente irreversibile del *regnum*⁹⁴.

Per quanto riguarda il concetto di appartenenza al popolo, questa comprendeva senz'altro il diritto alla *provocatio ad populum*. Dal 449 a.C., poi, entrerà a far parte del pacchetto di diritti anche l'*auxilium tribunicium*, a garanzia di un ordine repubblicano capace di fornire aiuto contro le condotte antiplebee insidiate dai magistrati.

Il concetto di *res publica* postula, per ciascun *cives*, un'equa parte nella cosa pubblica; presume la partecipazione agli affari della *civitas*; presuppone che il governo sia per il popolo, ma non implica in modo necessario il principio di governo del popolo⁹⁵.

Rileva ancora una volta come sia impossibile scorgere un'apertura all'idea della moderna eguaglianza politica.

3. L'avversione al *regnum*

Nel suo primo genuino significato, *res publica* fu, e volle essere, la fine e la negazione del *regnum* con la conquista della libertà del popolo: ente, appunto, del popolo.

Nella cultura romana, il significato del termine *libertas* si definì, *per contrarium*, a partire dalle lotte contro la monarchia, e il dominio del singolo rimase sempre l'antitesi negativa nella concettualizzazione

⁹³ L'idea è quella di essere un *cives*, e pertanto parte della *civitas*.

⁹⁴ Cit. L. Garofalo e C. Pelloso, *Orazio e Appio Claudio. Un eroe e un antieroe a giudizio in I grandi processi della storia*, 2019.

⁹⁵ Il diritto di governare è incluso nei pacchetti della *libertas*, ma il suo esercizio effettivo spetta solo ai soggetti che siano in possesso della *auctoritas* e della *dignitas*, due qualità notevoli nella vita romana, sia privata che pubblica. Cfr. C. Wirszubski, *Libertas. Il concetto politico di libertà a Roma tra repubblica e impero*, 1957.

della libertà⁹⁶.

Per premunirsi contro il rischio che l'*imperium* prevaricasse sulla libertà dei cittadini, e dell'intero Stato, i Romani si avvalevano di un sistema di controlli costituzionali imposti sulla durata e l'esercizio dei poteri esecutivi.

Innanzitutto, *imperium* e *potestas* erano pertanto concessi *ad tempus*, di regola per un anno, dopo di che automaticamente spiravano, qualora non intervenisse la *prorogatio imperii*. Inoltre, tutte le magistrature erano collegiali: per ciascuna carica erano eletti almeno due magistrati dotati di uguale autorità, la *par potestas*⁹⁷.

I Romani avevano capito che la durata limitata e il carattere collegiale delle cariche erano le garanzie necessarie per salvaguardare la libertà politica della *civitas* dai personalismi e dal pericolo della tirannide.

Res publica è sia, in astratto, la somma del popolo, sia la proiezione di esso quale unità aggregata, anche nel mondo fisico; come astrazione, è soggetto unitario dei suoi componenti, quindi sinonimo di *populus Romanus*, entificato in persona giuridica.

Nel suo *de re publica*, "afferma categoricamente Cicerone, e spiega che, dove emerga, su altri componenti, un qualcuno con potere permanente o comunque personale (il presunto *princeps* della interpretazione dei più!), specialmente se regio, di *res publica* non si può più parlare: non può non essere tal regime e chiamarsi *regnum*: (Rep. 2.43) *in qua re publica est unus aliquis perpetua potestate, praesertim regia, quamvis in ea sit et senatus [...], et ut sit aliquod etiam populi ius [...]*,

⁹⁶ Cfr. sul tema R. Fiori, *Homo sacer*, 1996.

⁹⁷ Cfr. C. Wirszubski, *Libertas. Il concetto politico di libertà a Roma tra repubblica e impero*, 1957.

tamen illud excellit regium nomen, neque potest eius modi res publica non regnum et esse et vocari: si vede come contrasterebbero il nome proprio di *regnum* e quello, altrettanto specifico, escludentisi reciprocamente, di *res publica*, se non elevato questo, da antitesi diretta al *regnum*, al generale senso di ‘ente politico’⁹⁸.

Fu con Tarquinio il Superbo che a Roma il *rex* si trasformò in *dominus*, in *rex iniustum, tyrannus*, determinando nel popolo romano un odio per il *nomen regale* tale da non voler più parlare di re. Per amore della *libertas* i Romani si ribellarono al tiranno e rifiutarono per sempre di avere un *rex*⁹⁹.

Nella narrazione delle origini di Roma di Livio, ricorre spesso l’usuale opposizione tra libertà e regno, soprattutto riferita a Tarquinio: il regno, tollerabile fin quando non si è conosciuta la dolcezza della libertà¹⁰⁰, è incline a degenerare in tirannide; e la natura del tiranno è tale che “o serve umilmente o domina superbamente”, mentre la libertà consiste in una via di mezzo¹⁰¹.

Già poco dopo la cacciata del Superbo, il distacco netto fra *regnum* e *res publica* è tale per cui la seconda sarebbe certamente emblemata dalla libertà e dalle magistrature annuali che sostituiscono quella vitalizia del re. Con l’introduzione delle Dodici Tavole, poi, l’autorità imparziale delle leggi si impone al di sopra dell’arbitrarietà del tiranno, e, più in generale, della volontà dei magistrati.

Regnum è un termine ampio che allude al dominio assoluto

⁹⁸ Cit. F. Cancelli, *Res publica-Princeps di Cicerone e altri saggi*, 2017.

⁹⁹ Cit. R. Fiori, *Homo sacer*, 1996.

¹⁰⁰ Liv. 1.17: *libertatis dulcedine nondum experta*.

¹⁰¹ In questo contesto Livio elogia anche il tirannicidio, che consente al popolo di riacquistare la libertà.

più che alla semplice monarchia. Non è a caso, infatti, che il termine sarà spesso utilizzato dagli autori successivi, specialmente Cicerone, per indicare l'*imperium* dei decemviri (e non solamente quello dei re). Anche lo stesso Dionigi li aveva caratterizzati come tiranni, fino al punto di definirli illegittimi e illegali. Ancora, Polibio ci descrive il regime tirannico del decemvirato in termini di espressione degenerata di un'altra forma di governo, l'oligarchia, dalla cui caduta emergerà la democrazia¹⁰².

La paura nei confronti del *regnum* porta, nel 509 a.C. alla *rogatio* da parte del console Publio Valerio di una legge, detta *de affectatione regni*, che stabilisce la sacertà per chi avesse aspirato al *regnum*¹⁰³.

La pena per un simile reato non può che essere la *sacratio*: chi tenti di divenire (non solo re, ma anche) magistrato senza l'elezione popolare attenta ugualmente alla *maiestas populi* e deve essere dichiarato *sacer*¹⁰⁴.

L'odium regni costituisce un concetto fondamentale dell'immaginario politico romano di quel tempo, equivalente certamente all'avversione nei confronti del Superbo. Non mancano tuttavia scetticismi sul tema: secondo F. Russo "a differenza degli ultimi anni della repubblica, quando il concetto di *regnum* e il correlato pericolo di *adfectatio regni* furono sfruttati fino all'exasperazione nella lotta politica, [...] il ricorso alla tematica della monarchia", in riferimento al periodo storico-giuridico del V secolo a.C., costituirebbe una rilettura degli episodi del passato, operata dalla tradizione

¹⁰² Cfr. A. Guarino, *La rivoluzione della plebe*, 1975.

¹⁰³ Cit. R. Fiori, *Homo sacer*, 1996.

¹⁰⁴ Vd. cap. III § 3, 4, 5.

storiografica successiva, che forse ancora non enfatizzava a tal punto l'avversione nei confronti del potere monarchico¹⁰⁵.

Tenendo ferme queste ultime considerazioni, possiamo comunque certamente affermare che l'odore del rancore nei confronti della tirannide, come negazione di libertà, fosse, intorno al biennio 451-450 a.C., sicuramente nell'aria.

4. La vicenda trattata da Niccolò Machiavelli ne "I discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio"

Nei suoi *Discorsi*, Machiavelli affronta alcune riflessioni sulle virtù pubbliche e sulle strategie utilizzate dalle personalità più illustri di Roma antica (politici o capi militari) al servizio della *res publica*.

Al capitolo 27 del terzo libro, in particolare, l'autore tratta la prospettiva di chi voglia "tenere" una città dilaniata da scontri civili: è in questa cornice che si inseriscono gli episodi delle due eroine, Lucrezia e Virginia, vittime entrambe della violenza tirannica. In queste righe, le due donne vengono poste sotto una diversa luce, certamente più negativa, come cause attive di danno e rovina a "quegli che governano una città"¹⁰⁶.

Quella del capitolo terzo è l'ultima parentesi in cui compaiono i nomi di Virginia e Lucrezia. Ad ogni modo, tralasciando ora la questione di Lucrezia, la storia di Virginia viene citata *en passant* ed estremamente ridotta all'essenziale rispetto ai dodici capitoli degli *Ab Urbe condita* di Tito Livio.

¹⁰⁵ Cfr. F. Russo, *L'odium regni a Roma tra realtà politica e finzione storiografica*, 2015.

¹⁰⁶ Cit. N. Machiavelli, *Discorsi*, III.26.9.

L'episodio è naturalmente riportato nella discussione delle vicende legate al decemvirato, nel libro I, il quale è dedicato alla grandezza di Roma considerata alla luce dell'ordinamento interno dello stato repubblicano, così come si era andato costituendo dopo la caduta della monarchia e prima dell'irreversibile crisi politica seguita al tentativo di riforma dei Gracchi.

L'autore, nelle sue pagine, considera la *res publica* un ordinamento di straordinaria solidità, garantita fra l'altro dal buon funzionamento e dall'equilibrio reciproco delle magistrature – consolato e tribunato nello specifico –, rispetto a cui, il decemvirato si pone in una posizione del tutto anomala.

Benché istituita per volontà collettiva, dice il Machiavelli, questa magistratura diventò una minaccia per la libertà romana perché l'autorità concessa ai Dieci non prevedeva limitazioni e venne prolungata oltre l'anno stabilito. E così: “quando e' si è detto che una autorità data da' suffragi liberi non offese mai alcuna repubblica, si presuppone che un popolo non si conduca mai a darla se non con le debite circostanze e ne' debiti tempi: ma quando, o per esser ingannato o per qualche altra cagione che lo accecasse, e' si conducesse a darla imprudentemente e nel modo che il Popolo romano la dette a' Dieci, gl'interrà sempre come a quello”¹⁰⁷.

In questo passo, come già abbiamo sottolineato nei paragrafi precedenti, Machiavelli preme con insistenza sul fatto che una magistratura caratterizzata da una così ampia autorità e non limitata temporalmente è sempre un attentato alla libertà democratica. Ed

¹⁰⁷ Cit. N. Machiavelli, *Discorsi*, I.35.

infatti, confrontandola pure con la Dittatura egli dirà che “l’autorità che ebbero i Dieci [...] era maggiore. Perché creato il Dittatore, rimanevano i Tribuni, i Consoli, il Senato, con la loro autorità [...]. Ma nella creazione de’ Dieci [...] gli annullarono i Consoli ed i Tribuni; dettero loro autorità di fare leggi, ed ogni altra cosa, come il Popolo romano.”¹⁰⁸ Ciò fino al punto che, senza più garanzie il popolo, instaurarono la loro tirannide.

Continua poi l’analisi, sostenendo che il popolo romano aveva concesso ai dieci cotanto potere poiché il decemvirato era nato da una sorta di ambiguo patto di non belligeranza fra la plebe e il patriziato, le quali fazioni avevano in odio le reciproche magistrature – i patrizi il tribunato e la plebe il consolato –. Sicché, la plebe illusa dal favore dei magistrati¹⁰⁹, aveva accordato la creazione del secondo decemvirato, la quale “cominciò a mostrare al Popolo e alla Nobiltà lo errore suo”¹¹⁰.

Appio, infatti, toglierà la maschera filo popolare, da un lato, e dall’altro – contravvenendo ad una regola non scritta –, nominerà sé stesso prima di tutti, per un secondo mandato, spinto non dalla volontà di mediare lo scontro fra le due parti, ma tanto più dalla brama di potere.

L’errore, come riconosce Machiavelli, è stato, in ogni caso, del popolo romano nel suo insieme, plebe e nobiltà patrizia, che accordandosi per l’istituzione di una nuova magistratura nel tentativo di comporre il loro scontro, aveva misconosciuto completamente la funzione di quelle che (consolato e tribunato), fino a quel momento,

¹⁰⁸ Cit. N. Machiavelli, *Discorsi*, I.35.

¹⁰⁹ Appio aveva infatti era riuscito con atti di *captatio benevolentiae* ad attirare su di sé il favore del popolo plebeo, di cui si era dimostrato difensore.

¹¹⁰ Cit. N. Machiavelli, *Discorsi*, I.40.

avevano garantito la libertà e la forza della repubblica.

Nel suo trattato, Machiavelli introduce, inoltre, anche una disamina dei punti chiave che hanno portato al fallimento del progetto tirannico, affrontando la questione non in modo utilitaristico, per i posteri, ma in maniera utile a capire cosa sarebbe cambiato se gli errori di Appio Claudio non fossero stati commessi¹¹¹.

Di questo si parlerà anche nel prossimo capitolo.

¹¹¹ Si tratta certamente, qui, del gusto per il paradosso che l'autore impiega, nei suoi *Discorsi*, analizzando i vari episodi in una prospettiva sempre mobile. Nella sua opera, infatti, Machiavelli, offre una rappresentazione paradossale anche dei due protagonisti della vicenda: Virginia e Appio. L'una ridimensionata rispetto alla sua immagine topica di eroina protagonista della riscossa democratica; l'altro ritratto con un'attenzione alla poliedricità dei ruoli giocati nelle vicende della *res publica*, e non solo come cinico tiranno.

Capitolo terzo

IL PROCESSO AD APPIO CLAUDIO

Sommario: 1. La fine di Appio Claudio. Le fonti – 2. La giustizia del tribuno Virginio – 3. La seconda secessione della plebe – 4. Le *Leges Valeriae Horatiae* – 5. Il *ius provocationis* – 5.1 La *sanctio legis* – 5.2 Le *Leges* decemvirali *de provocatione* – 5.3 La disapplicazione della norma nei confronti di Appio Claudio

1. La fine di Appio Claudio. Le fonti

Occorre ora riportarci nuovamente sulla storia di Virginia, le cui sorti hanno effetti politici e giuridici di non poco conto. Per cominciare, si può certamente dire che, a seguito dell'uccisione di Virginia, denunciata così l'ingiuria che si stava consumando sotto il velo del *ius*, la storia si ribalti: il giudice Appio Claudio viene lui stesso sottoposto a processo.

Nel quarantanovesimo capitolo del Libro III degli *Ab Urbe condita*, Livio ci racconta di quando, una volta mostrato al popolo il corpo oltraggiato della ragazza, Icilio viene fatto chiamare da Appio, per essere arrestato. Era, infatti, cresciuta nelle fila popolari la speranza di sfruttare l'occasione del tragico evento per partire alla ribalta e riconquistare la libertà.

Non riuscendo i suoi subalterni a passare fra la folla, il decemviro è costretto a lanciarsi nella calca in prima persona, alla testa di una schiera di giovani patrizi, per prendere Icilio e condurlo in prigione. Icilio ha dalla sua parte non solo il popolo ma anche i suoi capi: Lucio

Valerio Potito e Marco Orazio Barbato¹¹², i quali incitano il popolo a suon di “Appio Claudio non è che un *privatus*: non ha autorità né su di voi né sui littori”¹¹³. Nasce così una mischia in cui vengono spezzati i fasci. In questo trambusto, Appio Claudio, spaventato, rinuncia alla pretesa su Icilio, caracolla attraverso il Foro e fugge a cercare rifugio presso l’abitazione di un amico. È qui che il decemvirato inizia ad avere le ore contate.

Nei giorni seguenti, l’esercito capeggiato da Virginio, il quale nel frattempo era giunto al campo per farsi dare ascolto dai commilitoni, si sposta sull’Aventino. Qui, i soldati, raggiunti prima dalle loro famiglie e poi anche dall’esercito proveniente dalla Sabina, provvedono a nominare dieci tribuni militari, con pieni poteri, come loro capi.

Narra Livio nel cinquantasettesimo capitolo che, a questo punto: *Priusquam urbe egrederentur, leges decemvirales, quibus tabulis duodecim est nomen, in aes incisas in publico proposuerunt*, “prima che l’esercito lasciasse la città, furono esposte in pubblico, incise sul bronzo, le leggi nate per volontà dei decemviri, conosciute come Leggi delle XII Tavole”¹¹⁴.

Nel mentre, l’Aventino diventa la roccaforte della plebe, che si

¹¹² Si tratta dei due consoli, eletti nel 449 a.C., che promulgarono le *Leges Valeriae Horatiae*. Ci dirà Livio 3.55.2: *Quorum consulatus popularis sine ulla patrum iniuria nec sine offensione fuit; quidquid enim libertati plebis caueretur, id suis decedere opibus credebant*. “Il loro consolato, popolare come fu, pur non avendo commesso alcuna ingiustizia contro i patrizi, non mancò di provocare il loro malcontento; essi erano, infatti, convinti che tutti i provvedimenti presi a tutela della libertà della plebe tornassero a scapito del loro potere”.

¹¹³ Liv. 3.49.3: *Iam circa Icilium non solum multitudo sed duces quoque multitudinis erant, L. Valerius et M. Horatius, qui repulso lictore, si iure ageret, uindicare se a priuato Icilium aiebant; si uim adferre conaretur, ibi quoque haud impares fore*. “In quel frangente Icilio aveva dalla sua parte non solo il popolo, ma anche i suoi capi Lucio Valerio e Marco Orazio, i quali respinsero il littore sostenendo che se egli (Appio) agiva nel rispetto della legge, essi proteggevano Icilio dalle pretese di un privato”.

¹¹⁴ Liv. 3.57.10.

rende disposta a trattare con il Senato per tramite dei suoi ambasciatori, Lucio Valerio e Marco Orazio. Le trattative vanno per le lunghe dal momento che i decemviri non sembrano inclini ad abbandonare le insegne della magistratura da cui erano già decaduti l'anno prima; dunque, per lanciare un messaggio forte, la plebe si sposta sul Monte Sacro. È solo allora che inizia la cosiddetta seconda secessione della plebe e che i decemviri, essendo Roma ormai vuota, cedono alle richieste del Senato e depongono il proprio *imperium*.

Di lì a poco si ritornerà alle magistrature ordinarie, e Valerio e Orazio saranno eletti consoli, mentre Virginio tribuno della plebe. Il primo atto di Virginio è dunque quello di convocare in giudizio Appio Claudio.

L'ormai ex decemviro giunge al Foro accompagnato dai suoi accoliti¹¹⁵, dove Virginio lo accusa di non aver rispettato le sue stesse leggi, finendo anzi per negare la libertà provvisoria a una cittadina romana plebea, reclamata in servitù, prima che il suo *status* giuridico venisse accertato¹¹⁶.

Il giorno del giudizio, Virginio esordisce con poche parole: *Omniū igitur tibi, Appi Claudī, quae impie nefarieque per biennium alia super alia es ausus, gratiam facio. Unius tantum criminis nisi iudicem dices, te ab libertate in servitutem contra leges vindicias non dedisse, in vincula te duci iubebo*¹¹⁷. Come ci spiega Livio, è solo per benevolenza che il

¹¹⁵ Liv. 3.56.2: *Cum diem Appio Verginius dixisset et Appius stipatus patriciis iuvenibus in forum descendisset, redintegrata extemplo est omnibus memoria foedissimae potestatis, cum ipsum satellitesque eius vidissent.* "Quando Virginio ebbe citato in giudizio Appio, e Appio discese nel Foro scortato da una fitta schiera di giovani patrizi, si ridestò immediatamente in tutti, alla vista di lui e dei suoi satelliti, il ricordo del suo esecratissimo potere".

¹¹⁶ Liv. 3.56.4: *te ab libertate in servitutem contra leges vindicias non dedisse.* "di aver rifiutato, contro la legge, la libertà provvisoria a un cittadino libero reclamato come schiavo".

¹¹⁷ Liv. 3.56.7: "Dunque ti faccio grazia, Appio Claudio, di tutte le turpi ed empie nefandezze

tribuno decide di non imputare ad Appio le numerose nefandezze da lui perpetrare durante il biennio del suo governo; tuttavia, gli rammenta che starà unicamente a lui provare la propria innocenza al fine di evitarsi l'incarcerazione preventiva che sta per essere ordinata.

Appio, che conosce il diritto, rendendosi conto di non avere più scampo, invoca il *ius provocationis* appena ripristinato.

La pretesa avanzata dal tiranno desta non poco scalpore: l'assemblea mormora fra sé e sé, constatando a gran voce che "si appellava colui che l'appello aveva abolito; che invocava il popolo colui che aveva privato il popolo di ogni diritto; che era incarcerato e privato della libertà colui che aveva condannato alla schiavitù una persona libera"¹¹⁸. La richiesta di aiuto di Appio resta inaudita: nessuno risponde, nessuno interpone il veto.

Virginio non cede e insiste che ormai l'ex decemviro sia l'unico uomo a trovarsi al di là della legge e a non avere alcun rapporto con il consorzio umano e civile¹¹⁹. Viene così fissato il giorno del giudizio, al quale Appio dovrà presentarsi per dimostrare di non aver pronunciato una sentenza di schiavitù provvisoria nei confronti di una libera cittadina.

Il legislatore viene perciò condotto in carcere dove, persa ogni speranza¹²⁰, si dà la morte prima che arrivi il giorno stabilito per il

che, una dopo l'altra, hai osato compiere nel corso di due anni; ma per una sola di esse io ordinerò di metterti in prigione, se non sceglierai un giudice e gli dimostrerai di aver a buon diritto negata la libertà provvisoria a una libera cittadina rivendicata come schiava".

¹¹⁸ Liv. 3.56.8: *Provocare qui provocationem sustulisset, et implorare preasidium populi qui omnia iura populi obrisset, rapique in vincla egentem iure libertatis qui liberum corpus in servitutem addixisset, ipsius Appi inter contionis murmur fidem populi Romani implorantis vox audiebatur.*

¹¹⁹ Liv. 3.57.1: *Contra ea Verginium unum Ap. Claudium et legum expertem et civilis et humani foederis esse aiebat.* "Virginio replicò che soltanto Appio Claudio era fuori della legge e del civile ed umano consorzio".

¹²⁰ Era infatti intervenuto anche lo zio paterno di Appio Claudio, Gaio Claudio, tornato a Roma per supplicare il popolo romano e cercare di salvare il nipote, senza però ottenere

processo.

Le sorti di Spurio Oppio saranno le medesime: il più odiato dei decemviri dopo Appio, viene sottoposto a processo e, condannato alla carcerazione preventiva, si suicida anch'egli prima della data fissata per il *iudicium*.

Questi sono i fatti tramandati da Tito Livio, ma, ancora una volta, preme, a onor di cronaca, porre l'attenzione alla differenza con la versione di Dionigi di Alicarnasso. Accanto alla tradizione del suicidio, infatti, Dionigi dirà invece che, per il sospetto dei più, Appio viene ucciso su ordine dei tribuni della plebe¹²¹, capovolgendo quindi l'epilogo della vicenda e connotando di scelleratezza anche l'atto dei "garanti del diritto" appena reintegrati nel loro ruolo.

2. La giustizia del tribuno Virginio

In risposta alla sua iniqua condotta di magistrato, Appio viene sottoposto a un atto di *coercitio* tribunizia: contro questo atto, si appella, senza fortuna, all'*auxilium* tribunizio e poi invoca il *ius provocationis*, premessa di un *iudicium populi*, nel quale il ruolo di accusatore viene assunto dal tribuno Lucio Virginio¹²².

risultati. Il popolo stava dalla parte di Virginio, che a seguito dell'iniqua sentenza del decemviro era stato costretto a un gesto tanto atroce nei confronti della sua stessa figlia.

¹²¹ Dion. Hal. ἀπαχθείς δ' εἰς τό δεσμωτήριον, ἵνα φυλάττηται μέχρι δίκης (οὐ γὰρ ἰδόθη διεγγύσις αὐτῷ) πρὶν ἐπιστῆναι τὴν ἀποδειχθεῖσαν ἡμέραν τῆς κρίσεως ἐν τοῖς δεσμοῖς ἀποθνήσκει, ὡς μὲν ἢ τῶν πολλῶν ὑπόληψις ἦν, ἐξ ἐπιταγῆς τῶν δημάρχων, ὡς δ' οἱ τὴν αἰτίαν ἀπολύσασθαι βουλόμενοι διεφήμιζον, αὐτὸς ἑαυτὸν ἀναρτησάμενος βρόχῳ. "Fu condotto in carcere perché vi fosse custodito sino al processo (non gli fu infatti concessa la cauzione) ma prima del giorno fissato per il giudizio morì in prigione, per ordine dei tribuni, secondo il sospetto prevalente dei più, o per suicidio mediante impiccagione, come sostenevano quelli per liberarsi dall'accusa".

¹²² Liv. 3.56.5: *Nec in tribunicio auxilium Appius nec in iudicio populi ullam spem habebat; tamen et tribunos appellavit et, nullo morante arreptus a viatore, 'provoco' inquit.* È importante sottolineare che qui Virginio resterebbe solo nel ruolo di accusatore e non di *iudex*, cfr. S.

Livio narra come Virginio, nel 449 a.C., noncurante del divieto di *ferre* accuse capitali dinanzi ad assemblee diverse da quella centuriata¹²³, *diem dicit* per la comparizione dinanzi al popolo dell'ex decemviro, che si presenta scortato da alcuni giovani patrizi. Qui, tralasciando tutte le nefandezze compiute durante i due anni del suo *regnum*, gli viene imputato *unum crimen* di *ab libertate in servitutem contra leges vindicias non dedisse*¹²⁴. Allo stesso tempo, Virginio ordina a un *viator* di prelevare l'accusato e condurlo in carcere in vista del processo.

Il decemviro, come già ricordato, fa allora appello al popolo, che cade in un silenzio tombale. È proprio dal popolo che chiede di essere giudicato e da esso soltanto, com'è garantito ad ogni cittadino romano. Ma la *provocatio* di Appio non sortisce alcun effetto nei confronti dell'intransigente magistrato plebeo che in tutta risposta lo farà condurre in carcere.

Anche Virginio, *vir exempli recti*, accecato dal proprio potere, sembra arrogarsi la decisione di strappare all'imputato i suoi diritti di *cives Romanus*. Non dà l'ultima parola al popolo, appellato, e la plebe stessa, "convinta che il sottoporre a *supplicium* un uomo così importante assurga a un eccesso nell'esercizio della libertà conquistata, [sembra presa da] un profondo senso di turbamento"¹²⁵.

Senza volermi addentrare troppo nella questione, mi pare

Sciortino *Studi sulle liti di libertà nel diritto romano*, 2010, pag. 189.

¹²³ Il giudizio sulle cause capitali era già stato riservato ai *comitia centuriata* dalla legge delle XII Tavole.

¹²⁴ Gli viene imputato solo il reato di *plebem offendere*: l'accusa mossa ad Appio riguarda in sostanza il fatto di non aver concesso la libertà provvisoria a una libera cittadina rivendicata come schiava.

¹²⁵ Cit. C. Pelloso, *Provocatio ad populum e poteri magistratuali. Dal processo all'Orazio superstite alla morte di Appio Claudio decemviro*, 2016.

facile affermare, dopo aver letto le parole di eminenti studiosi¹²⁶, che Virginio, con la sua accusa, parifichi Appio a un *homo sacer*¹²⁷. Come sostiene il tribuno, Appio non può *provocare*, appellarsi al popolo, in quanto il *ius* non può più proteggerlo: egli è ormai al di là delle leggi¹²⁸. Quando e in che modo il tiranno sia divenuto *sacer*, Livio non lo dice esplicitamente nella sua narrazione. Se ne può tuttavia evincere un indizio dalla “maledizione” scagliata da Virginio nei confronti di Appio, l’istante dopo aver ucciso la propria figlia: “*te, Appi, tuumque caput sanguine hoc consecro*”¹²⁹.

Sembra per alcuni sufficiente che Virginio, attraverso quelle parole, e attraverso il gesto del sangue della vergine versato presso il tempio di Venere Cloacina, creda di aver consacrato Appio perché egli possa poi trattarlo come *homo sacer*.

A ben vedere, se Appio fosse davvero considerato *sacer*, non gli spetterebbe alcuna garanzia, come la *provocatio*.

Ad ogni modo, a seguito dell’entrata in vigore delle Dodici Tavole, non era possibile condannare a morte senza che fosse intervenuta la sentenza del *comitiatus maximus* delle centurie¹³⁰.

Ecco, dunque, che Virginio si rivela, forse accecato dal dolore, forse dalla sete di vendetta – e magari guidato da quel tanto di smania di potere, come tanti –, un uomo soggetto ai propri interessi, che agisce

¹²⁶ Fra i quali è d’obbligo menzionare il Professor L. Garofalo.

¹²⁷ Consideriamo *homo sacer* l’individuo che, in virtù di certi crimini, è stato consacrato agli dèi, e che in quanto tale può essere ucciso da chiunque impunemente (dal punto di vista giuridico, infatti, la sua eliminazione non costituisce un *paricidium*).

¹²⁸ Prendendo a prestito le parole di C. Pelloso: “l’inefficacia della *provocatio* di Appio Claudio si giustifica [...] per l’essere il provocante *legum expers et civilis et humani foederis, omnibus sceleribus impie nefarieque ausus, deorum hominumque contemptor*, ossia un *homo parificabile, de facto, a un sacer*” (*Provocatio ad populum e poteri magistratuali. Dal processo all’Orazio superstite alla morte di Appio Claudio decemviro*, 2016).

¹²⁹ Liv. 3.48.5: “Con questo sangue, io consacro te, Appio, e il tuo capo agli dei”.

¹³⁰ Vd. § 5.2

anch'egli in spregio alla legge.

Virginio considera Appio talora sacro, cioè immediatamente uccidibile; talora cittadino, quindi intoccabile perché protetto dalla legge. Ma se da un lato il cittadino autore di un crimine punito col sommo supplizio è soggetto solamente al tribunale del popolo, dall'altro, ancora una volta, il giudizio sarà rimesso nelle mani di un uomo solo, guidato dal proprio arbitrio. La plebe non si esprimerà sul caso, sebbene ciò sia previsto dalle XII Tavole, appena emanate. E nel nostro caso, nessuna sentenza verrà emessa prima che Appio riesca a darsi la morte.

Così si conclude il primo processo post Legge delle XII Tavole, con un fallimentare risultato della giustizia plebea.

3. La seconda secessione della plebe

Come precedentemente ribadito, alle Idi di maggio del 450 a.C. i decemviri non si dimettono dal loro incarico: non depongono il loro *imperium* quanto più assoluto e creano il malcontento generale specialmente nella classe subalterna, quella plebea.

Nel 494 a.C., durante la prima secessione, non si era ribellata la plebe nella sua interezza, ma solo quella che era parte dell'esercito, ossia quella che poi ottenne che i *tribuni plebis* fossero *sacrosanti*¹³¹, quindi riconosciuti dai patrizi come intoccabili.

Certamente, tutto ciò non basta per placare le richieste dei

¹³¹ Cfr. L. Garofalo e C. Pelloso, *Orazio e Appio Claudio*, 2019, p. 47. "L'offensore di un *tribunus plebis* potrà lecitamente essere ucciso da chiunque e senza necessità di un previo processo, in quanto in balia delle tre divinità plebee cui l'Aventino viene dedicato nel 493 a.C., Cerere, Libero e Libera".

plebei, che per raggiungere più speditamente la loro emancipazione propongono il varo di una legislazione completa, a guisa delle leggi di Solone in Grecia, che metta in ordine i principi fondamentali del diritto vigente e del complesso sistema politico. A questo proposito erano stati nominati i *decemviri legibus scribundis consulari potestate*, per redigere le famose XII Tavole¹³².

Come già anticipato, vessati dalle guerre ai confini di Roma, otto dei decemviri, prima del compimento dell'opera, si allontanano dalla città per continuare a combattere Sabini ed Equi. Pur rischiando di sembrare ridondante, ricorderò che la vicenda del decemvirato si conclude con il suicidio dei due ultimi rimasti a Roma, Appio Claudio e Spurio Oppio, e con l'esilio degli altri colleghi. Il tutto dopo che la plebe si era apprestata ad occupare prima l'Aventino¹³³ e poi il Monte Sacro.

Il senato, evidentemente conscio delle proprie omissioni, trova salvezza in Lucio Valerio e Marco Orazio, futuri *liberatores* della plebe, che conducono con maestria gli accordi fra la plebe e il patriziato. Entrambi patrizi, i due consoli del 449 a.C. vestono le parti di solerti artefici della pacificazione finale, spingendo entrambe le parti alla moderazione, e concordano le condizioni per la cessazione della rivolta.

I due consoli cominciarono col pubblicare le Dodici Tavole, comprese quelle inique, e successivamente vararono una serie di leggi

¹³² Cfr. M.T. Fögen, *Storie di diritto romano*, 2005.

¹³³ L'Aventino era sociologicamente campagna, in quanto posto fuori dal pomerio, ma costituzionalmente città, in quanto sito entro le mura serviane. Era perciò un punto strategico per la plebe dove rifugiarsi e operare le proprie rivendicazioni. Cfr. A. Guarino, *La rivoluzione della plebe*, 1975.

rilevanti per la tutela dei cittadini, e in particolare dei plebei: le *Leges Valeriae Horatiae*.

Scacciati i *decem Tarquinius*, tutto va per il meglio, tanto che l'entusiasta ammiratore di Roma, Polibio, si azzarderà a parlare di una seconda e più salda fondazione della repubblica, garantita dalla cristallizzazione del nuovo ius e dal rinnovato ordine sociale.

“Gli uomini non fanno la rivoluzione più volentieri di quanto facciano la guerra: la rivoluzione scoppia quando non c'è altra via”¹³⁴: queste le parole di Guarino sull'esigenza di riscatto plebeo.

4. Le *Leges Valeriae Horatiae*

Secondo la tradizione, dopo la caduta dei decemviri, vengono ripristinate le magistrature ordinarie e Lucio Valerio Potito e Marco Orazio Barbato vengono assunti alla carica di consoli per il 449 a.C.

Entrambi esponenti del filone filoplebeo, si erano fatti latori delle richieste avanzate dalla plebe: il ripristino delle garanzie costituzionali, la *provocatio* e l'*auxilium tribunicium*, la cui vigenza, va ribadito, era stata sospesa durante il decemvirato su proposta degli stessi tribuni, e l'impunità per quanti avevano preso parte alla secessione¹³⁵.

Cominciano il loro mandato con la pubblicazione delle Dodici tavole, ma non si fermano a ciò, e proseguono varando alcune leggi per la tutela dei cittadini, in particolare dei plebei¹³⁶: le *Leges Valeriae*

¹³⁴ Cit. A. Guarino, *La rivoluzione della plebe*, 1975.

¹³⁵ Cfr. E. Tassi Scandone, *Leges Valeriae de provocatione. Repressione criminale e garanzie costituzionali nella Roma repubblicana*, 2008.

¹³⁶ Cfr. Liv. 3.55.1 e Dion. Hal. 11.45.1. Entrambi gli autori, come fa notare E. Tassi Scandone nel suo *Leges Valeriae de provocatione*, sono concordi nel sottolineare l'orientamento filoplebeo dei due consoli. Lo storico greco infatti spiega che i supremi magistrati erano inclini a favorire i plebei anche per tradizione familiare. Sull'argomento cfr. A. Guarino, *La*

Horatiae.

La prima, *de plebiscitis*, stando al racconto liviano del capitolo cinquantacinque del Libro III, riconosce ai plebisciti, cioè alle deliberazioni votate dai concili della plebe, efficacia vincolante per tutto il popolo, compresi i patrizi.

La seconda, *de provocatione*, generalizzando un plebiscito promosso in quello stesso anno dal tribuno Marco Duilio, non solo consacra il diritto del cittadino ad appellarsi al popolo contro le condanne capitali, ovvero il *ius provocationis*, che era stato precedentemente abolito dai decemviri; inoltre, vieta per il futuro l'introduzione di magistrature i cui atti non siano neutralizzabili dall'*unicum praesidium libertatis*, ossia dal ricorso al popolo promosso dal cittadino che subisca la condanna. Lo scopo è evidentemente quello di evitare che si replichino gli errori del passato, ovvero quegli abusi di potere che erano stati perpetrati dai decemviri. Inoltre, per scongiurare il pericolo di una magistratura *sine provocatione*, la legge prevede che sia del tutto lecito uccidere colui che crei tale magistratura e che la sua uccisione non preveda la pena capitale¹³⁷.

La terza, *de tribunicia potestate*, sancisce l'inviolabilità dei tribuni della plebe: i tribuni diventano così cariche ufficialmente riconosciute dalla e nella *civitas* universale. In più, riconosce anche gli edili della plebe, addetti alla custodia e amministrazione del tesoro plebeo¹³⁸.

rivoluzione della plebe, 1975, p. 214 ss.

¹³⁷ Liv. 3.55.4-5. Il contenuto di questa legge ci è tramandato anche da Cicerone: *rep.* 2.54. Cfr. sul tema E. Tassi Scandone, *Leges Valeriae de provocatione. Repressione criminale e garanzie costituzionali nella Roma repubblicana*, 2008.

¹³⁸ Cfr. sul tema L. Garofalo e C. Peloso, *Orazio e Appio Claudio. Un eroe e un antieroe a giudizio* in *I grandi processi della storia*, 2021; A. Guarino, *La rivoluzione della plebe*, 1975; G. De Sanctis, *L'onore di Virginia e le XII Tavole*, 2021.

La legge *de tribunicia potestate*, specifica il Professor Garofalo, “avrebbe statuito la sacertà a Giove a carico di colui il quale recasse offesa ai tribuni della plebe [...], con la conseguenza che qualsiasi consociato avrebbe potuto privarlo della vita senza incorrere in alcuna sanzione, stabilendo altresì che i suoi beni fossero venduti con devoluzione del ricavato a beneficio del tempio di Cerere, Libero e Libera”¹³⁹.

Secondo la dottrina la terza legge Valeria Orazia sarebbe la più attendibile¹⁴⁰: con essa “si trattava in effetti di dare veste formale ad una situazione di fatto, quale quella dell’inviolabilità tribunizia, che era stata solennemente affermata dalla plebe quasi cinquant’anni prima con il plebiscito del 494 a.C.”¹⁴¹. Grazie a questo provvedimento normativo, prodotto di un compromesso politico, si aveva il riconoscimento, a opera dell’intera *civitas*, degli organi a capo della plebe.

5. Il *ius provocationis*

I due consoli filoplebei, in sostanza, riescono ad ottenere un risultato notevole per la plebe, che finalmente vedrà d’accordo con essa anche il patriziato, specialmente su un punto: nessun cittadino romano potrà essere privato della sua vita in forza di una sentenza di condanna consolare. Per poter essere emesso, un provvedimento *de*

¹³⁹ Cit. L. Garofalo, *Studi sulla sacertà*, 2005.

¹⁴⁰ Cfr. sul tema, E. Tassi Scandone, *Leges Valeriae de provocatione. Repressione criminale e garanzie costituzionali nella Roma repubblicana*, 2008; L. Garofalo, *Studi sulla sacertà*, 2005 e tutti gli autori ivi citati.

¹⁴¹ Cit. E. Tassi Scandone, *Leges Valeriae de provocatione. Repressione criminale e garanzie costituzionali nella Roma repubblicana*, 2008.

capite deve provenire dal *populus Romanus*. Ora, la sola via percorribile per sottoporre al sommo supplizio chi sia coperto dalle garanzie della cittadinanza è quella di proporre la sentenza capitale al *comitiatus maximus* delle centurie.

Secondo la tradizione, la prima legge repubblicana sulla *provocatio* sarebbe stata emanata nel 509 a.C.¹⁴² su proposta del console Publio Valerio, detto “Publicola”¹⁴³.

L'altra legge a tutela del *ius provocationis* sarà invece proprio quella nata dall'iniziativa dei consoli Lucio Valerio Potito e Marco Orazio Barbato nel 449 a.C.

Al di là di queste due leggi, è poi certo, pur se i decemviri furono esentati dall'obbligo di sottostare al ricorso del popolo, che la *provocatio* fu confermata dalle XII Tavole, poiché Cicerone¹⁴⁴ riferisce che in numerose disposizioni essa consentiva al cittadino di invocare il giudizio dell'assemblea dei pari contro le misure repressive irrogate nei suoi confronti¹⁴⁵.

Chiunque fosse minacciato con la pena di morte senza l'autorizzazione del popolo, poteva essere soccorso dalla *provocatio ad populum*, presentata dalla tradizione, e specialmente dall'Arpinate¹⁴⁶, non solo come *patrona* della *civitas*, ma anche come *arx*, *vindex* e *praesidium* della *libertas* fin dagli esordi della Repubblica¹⁴⁷.

¹⁴² Cfr. Cic. *rep.* 2.53: “in questo soprattutto si mostrò “Publicola” (amico del popolo), nell'aver presentato quella legge, che fu la prima ad essere votata dai comizi centuriati, in forza della quale a nessun magistrato era consentito mettere a morte e battere con le verghe un cittadino romano in spregio alla *provocatio*.”

¹⁴³ Letteralmente: “amico del popolo”.

¹⁴⁴ Cic. *rep.* 2.54.

¹⁴⁵ Cfr. B. Santalucia, *La giustizia penale in Roma antica*, 2013.

¹⁴⁶ Cic. *or.* 2.199; vd. anche Liv. 3.45.8, 3.55.4.

¹⁴⁷ Cfr. C. Pelloso, *Provocatio ad populum e poteri magistratuali. Dal processo all'Orazio superstite alla morte di Appio Claudio decemviro*, 2016.

Solo il *populus* è tenuto “a fronte di accusa, istruttoria e dibattimento, a *statuere* e a *iudicare* sul *caput* di un *civis Romanus* e, dove non si assolva, a emanare una sentenza di condanna capitale definitiva”¹⁴⁸.

L’istituto affonda le sue radici “nello strato più remoto del diritto romano e *post reges exactos* si stabilizza a pilastro processuale della *libera res publica*”¹⁴⁹. Fungono da emblematici esempi di questo importante istituto, come analizza Pelloso, il primo caso di, citandolo, “graziosa concessione”, da parte del re Tullo Ostilio, a favore dell’eroe Orazio, nonché la prima disapplicazione della stessa norma da parte del tribuno Virginio a scapito dell’ex decemviro Appio Claudio¹⁵⁰.

Nel suo studio¹⁵¹ è intervenuto sul tema anche il Santalucia: “l’esigenza di evitare gli abusi dell’*imperium* e di porre un argine al pericolo della tirannide incominciò a manifestarsi fin dalla fase più risalente della repubblica. Per prevenire qualsiasi tendenza autocratica sembrò opportuno fissare un limite al potere coercitivo magistratuale, nel senso che la punizione al cittadino disubbidiente non potesse arrivare all’uccisione se questa non fosse stata autorizzata dalla comunità riunita in assemblea. Il risultato fu raggiunto attraverso l’introduzione della *provocatio ad populum*, un istituto che sarà considerato dalla pubblicistica romana la fondamentale garanzia di libertà dell’ordinamento repubblicano, grazie al quale il cittadino perseguito capitalmente dal console poteva sottrarsi alla morte e

¹⁴⁸ Cit. C. Pelloso, *Provocatio ad populum e poteri magistratuali. Dal processo all’Orazio superstite alla morte di Appio Claudio decemviro*, 2016.

¹⁴⁹ Cit. *Ibidem*.

¹⁵⁰ Vd. § 5.3.

¹⁵¹ Cfr. B. Santalucia, *La giustizia penale in Roma antica*, 2013.

alla fustigazione, che di regola precedeva l'esecuzione, facendo solenne richiesta di essere sottoposto a un regolare processo dinanzi all'assemblea popolare"¹⁵².

L'istituto si atteggia, dunque, a "vera eccezione di incompetenza, contro provvedimenti magistratuali capitali, posti in essere per 'difetto di potere'"¹⁵³. Si tratta di un rimedio generale, azionabile da chiunque, patrizio o plebeo, nei confronti di tutti i magistrati della *civitas*.

Per Mommsen, come riporta Pelloso nel suo scritto¹⁵⁴, la *provocatio* "assume i connotati di un atto, posto in essere dal cittadino destinatario della misura sanzionatoria irrogata sul terreno della giurisdizione del magistrato, diretto all'instaurazione di una istanza di giustizia ulteriore amministrata dalle centurie". Ad avviso dello studioso tedesco, "il processo dinanzi al popolo, dunque, radicato sempre e solo in virtù di quello che viene al contempo descritto in termini di vero 'appello' nonché di 'domanda di grazia' (ferme sia la natura sospensiva di tale atto con riguardo all'esecuzione capitale, sia l'integrazione del reato di omicidio da parte del magistrato in caso di inosservanza della *provocatio*), si atteggia a giudizio discrezionale e non rescissorio, in quanto culminante esclusivamente in un provvedimento confirmatorio o caducatorio – ma mai modificativo – della sentenza capitale emanata in primo grado"¹⁵⁵. Mommsen identifica la *provocatio* come un vero e proprio appello e il giudizio popolare come un giudizio di seconda istanza¹⁵⁶.

¹⁵² Cfr. sul tema B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, 1998, cap. II.

¹⁵³ Cit. L. Garofalo, *Il processo edilizio*, 1989.

¹⁵⁴ Cit. C. Pelloso, *Provocatio ad populum e poteri magistratuali. Dal processo all'Orazio superstite alla morte di Appio Claudio decemviro*, 2016.

¹⁵⁵ Cit. *Ibidem*.

¹⁵⁶ Cfr. B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, 1998.

Così come Mommsen, anche Wirszbuski ci dirà che: “il diritto di appellarsi al popolo era un aspetto del diritto ad un regolare processo, perché l’assemblea, come *iudicium populi*, era la suprema corte d’appello che rivedeva il verdetto del magistrato, e non semplicemente un’autorità sovrana che avesse il potere di perdonare la colpa o di commutare la sentenza senza ascoltare la causa”¹⁵⁷.

Rispetto a queste tesi, che identificano la *provocatio* come un mezzo introduttivo di un processo di secondo grado, è contrapposta quella sulla rilettura della giustizia penale durante il periodo compreso tra l’instaurazione della repubblica, intorno al 509 a.C., e la redazione delle XII Tavole, proposta da Santalucia¹⁵⁸ e Garofalo¹⁵⁹.

Con le loro indagini si è evidenziato che il console non era fornito di poteri giurisdizionali, ma di un mero potere di *coercitio* derivante dal suo *imperium*, “in virtù del quale aveva facoltà di procedere, coattivamente e senza giudizio, contro il cittadino che contravenisse ai suoi ordini o impedisse l’esercizio delle sue funzioni, per costringerlo alla dovuta obbedienza”¹⁶⁰.

La decisione emessa dal console non ha la natura giuridica di una sentenza, bensì di un provvedimento disciplinare: per questo motivo la *provocatio* non può essere considerata l’atto introduttivo di un giudizio d’appello, ma solo un mezzo per frenare l’abuso di *coercitio*. E così anche per Peloso: “la *provocatio*, sconosciuta come *ius* in epoca monarchica, una volta caduto il regno dei Tarquini, assurge

¹⁵⁷ Cit. C. Wirszbuski, *Libertas. Il concetto politico di libertà a Roma tra repubblica e impero*, 1957.

¹⁵⁸ Cfr. B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell’antica Roma*, 1998.

¹⁵⁹ Cfr. L. Garofalo, *Il processo edilizio*, 1989.

¹⁶⁰ Cit. B. Santalucia, *La giustizia penale in Roma antica*, 2013.

legislativamente a suprema garanzia civica, di natura eminentemente patrizia¹⁶¹, contro gli abusi e gli arbitri dell'esercizio, in autotutela, del potere coercitivo consolare esplicantesi come declinazione dell'*imperium*'¹⁶². In questo modo viene negata la natura di giudizio di secondo grado al processo popolare.

Dunque, semplificando, si potrebbe dire che, a partire dal 509 a.C. la competenza in materia di repressione capitale di illeciti di rilevanza pubblica diventa di esclusiva competenza del popolo romano¹⁶³. In realtà, la *lex Valeria Horatia de provocatione* non sembra affatto porre una riserva nei confronti del popolo e, corrispondentemente, un difetto di potere magistratuale *de capite civis*. Il potere sanzionatorio del console esiste. La *provocatio* funge semplicemente da rimedio che, se fatto valere dal cittadino, sospende l'esecuzione di un provvedimento capitale emanato dal console in conformità ed entro i limiti di una sfera di potere a lui attribuita.

Specifica Dionigi che la *lex Valeria* del 509 a.C. rese i provvedimenti dei consoli non definitivi e soggetto alla traslazione da un tribunale, quello del giudizio originariamente magistratuale, a un altro tribunale, quello del popolo.

Continuando sulla strada del ragionamento di Pelloso, che mi sembra il più lineare sulla questione, bisogna concludere che "non

¹⁶¹ Infatti, si ritiene che la prima *lex Valeria* del 509 a.C. fornisse tale garanzia solo ai patrizi. cfr. B. Santalucia, *Lo sviluppo del processo criminale e le leggi 'de provocatione'* in *Lineamenti di storia del diritto romano*, sotto la direzione di M. Talamanca, 1979, il quale sostiene che la valutazione delle fonti lasci arguire che la *provocatio* fosse un rimedio introdotto dal patriziato nel suo stesso interesse, per cautelarsi contro i possibili abusi dei suoi magistrati: rimedio che teoricamente era aperto anche ai plebei ma che in pratica essi ben difficilmente poterono usare nell'età più antica della repubblica, allorché i patrizi avevano il controllo del potere.

¹⁶² Cit. C. Pelloso, *Provocatio ad populum e poteri magistratuali. Dal processo all'Orazio superstite alla morte di Appio Claudio decemviro*, 2016.

¹⁶³ Cit. *Ibidem*.

viene previsto legislativamente il divieto assoluto di fustigare e mettere a morte (*verbare* e *necare*), bensì si scolpisce il (più limitato) divieto di proseguire nell'esecuzione suprema a seguito dell'esercizio da parte del cittadino, destinatario della misura sanzionatoria, del *ius* di *provocare*"¹⁶⁴.

Ebbene, la *provocatio*, così facilmente scambiata per "autentico appello", non si può ritenere tale perché il provvedimento contro cui viene invocata poteva spesso, nella prassi, difettare dei caratteri che lo avrebbero reso una "autentica sentenza".

Inoltre, in quanto "mezzo di impugnazione" è bene ricordare che la *provocatio* non produce effetti devolutivi, ma solo sospensivi: in questo senso, è solo il magistrato a poter convocare i comizi e a poter ivi introdurre la causa a seguito della richiesta del *civis Romanus*¹⁶⁵. Infine "la sentenza popolare, lungi dall'essere l'atto finale di una fase giudiziaria rescissoria idoneo a modificare o a sostituire il provvedimento controverso, si limita ad autorizzare o meno (*iussu* o *iniussu*)¹⁶⁶, a fronte di una richiesta che solo può provenire dal magistrato, l'esecuzione capitale."¹⁶⁷

Mi sembra alquanto forte ed anche evocativa, da richiamare in questa sede, la visione di Kunkel¹⁶⁸, così come riportata da Pelloso nel

¹⁶⁴ Cit. C. Pelloso, *Provocatio ad populum e poteri magistratuali. Dal processo all'Orazio superstite alla morte di Appio Claudio decemviro*, 2016.

¹⁶⁵ Nel caso in cui il reo non fosse un *sui iuris* la *provocatio* era proposta al magistrato dal *pater familias* o da chi ne avesse la potestà.

¹⁶⁶ La *provocatio* è dunque presupposto, ma non immediato atto introduttivo, del giudizio popolare: solo se il magistrato accoglie la "sfida" del *civis* e, quindi, ha luogo la *certatio* tra le due parti il popolo si pronuncia accogliendo o meno la proposta del magistrato. Cfr. sul tema E. Tassi Scandone, *Leges Valeriae de provocatione. Repressione criminale e garanzie costituzionali nella Roma repubblicana*, 2008.

¹⁶⁷ Cfr. C. Pelloso, *Provocatio ad populum e poteri magistratuali. Dal processo all'Orazio superstite alla morte di Appio Claudio decemviro*, 2016.

¹⁶⁸ Sostenitore della tesi politica della *provocatio*.

suo studio, che arriverà a definire la *provocatio* in termini di “mezzo politico di lotta rivoluzionaria”, inteso a difendere i plebei contro la prepotenza dei magistrati patrizi¹⁶⁹.

A partire dal 449 a.C., si può dire che “come la *provocatio* era considerata una salvaguardia della libertà, così una magistratura civile *sine provocatione* era giudicata una tirannia, e [dunque] il *Plebiscitum Duillium* comminò la pena di morte per chiunque lasciasse la plebe senza tribuni, o creasse una magistratura non soggetta a *provocatio*”¹⁷⁰.

L’elevazione del *ius provocationis* al rango di garanzia costituzionale, attraverso l’emanazione delle leggi Valeriane Orazie al termine del periodo del decemvirato, calca, con forza sempre maggiore, la distanza dalle vestigia del *regnum*.

E questo specialmente grazie al fatto che la *rogatio* presentata al *concilium plebis, eodem anno*, da Marco Duillio¹⁷¹, che accompagna la *lex* sulla *provocatio*, era volutamente finalizzata a scongiurare per il futuro l’ipotesi che potesse ripetersi un altro accadimento estremamente pericoloso come quello del 450 a.C.¹⁷².

5.1 La *sanctio legis*

La dottrina ritiene che la pena prevista dalla legge del 449 a.C. fosse la *consecratio capitis*: tuttavia in nessuna fonte, o meglio nella

¹⁶⁹ Cfr. sul tema B. Santalucia, *Il processo nelle XII Tavole in Società e diritto nell’epoca decemvirale*, 1988 e *Diritto e processo penale nell’antica Roma*, 1998. È bene ricordare che, secondo Kunkel, dal 300 a.C. il giudizio *apud populum*, ricomprensivo della *provocatio* stessa, sarà concepito come la sola sede di cognizione e repressione dei reati politici, a fronte della perdita da parte dei consoli del loro potere coercitivo anche capitale.

¹⁷⁰ Cit. C. Wirszbuski, *Libertas. Il concetto politico di libertà a Roma tra repubblica e impero*, 1957.

¹⁷¹ Liv. 3.55.14.

¹⁷² Cfr. sul tema E. Tassi Scandone, *Leges Valeriae de provocatione. Repressione criminale e garanzie costituzionali nella Roma repubblicana*, 2008.

versione del testo legislativo così come tramandataci da Livio, ricorre la formula *sacer esto* identificativa di questo genere di sanzione.

Ed infatti né la *lex Valeria* del 509 a.C., che introduce formalmente la *provocatio ad populum*, né le leggi del 449 a.C., che ripristinano l'istituto dopo il decemvirato, prevedono alcuna pena nei confronti del magistrato che violi tale garanzia costituzionale. La tesi del Santalucia¹⁷³ – ripresa anche da Garofalo¹⁷⁴ –, che ritiene queste norme delle *leges imperfectae*, è contraddetta dalla Tassi Scandone che vede il perfezionamento della fattispecie penale proprio nell'introduzione, con il plebiscito del 449 a.C., del divieto di creazione di un magistrato non soggetto alla provocazione e nella contemporanea introduzione della sanzione capitale al trasgressore.

Sostiene la Tassi Scandone che, “la tesi della *sacratio* è stata ritenuta quella più verosimile in quanto un'uccisione che non comporti colpa alcuna è certamente comparabile con una *consecratio capitis*”¹⁷⁵.

È da notare, poi, che la pena capitale può essere comminata solo se l'imputato sia riconosciuto colpevole in un *iudicium apud populum*¹⁷⁶:

¹⁷³ Cfr. sul punto B. Santalucia, *La giustizia penale in Roma antica*, 2013, “Sembra legittimo supporre che fossero delle *leges imperfectae*, come erano spesso le leggi costituzionali romane, le quali, formulando un precetto generico senza alcuna statuizione, per il caso di trasgressione rendevano in pratica alquanto aleatorio il diritto di provocazione riconosciuto al cittadino” cit. p. 30; *Diritto e processo nell'antica Roma*, 1998: “si consideri che ancora la terza legge (quella del 300 a.C.), che le fonti dicono “più efficacemente sanzionata” rispetto alle precedenti, si limitava a dichiarare l'atto di violazione del magistrato *improbe factum*, ossia – secondo la supposizione più attendibile – oggetto di semplice riprovazione morale: il che rende verosimile che le più antiche leggi in materia fossero delle *leges imperfectae*, che non comminavano pena alcuna al trasgressore, per cui il *ius provocationis* riconosciuto al plebeo contro la *coercitio* magistratuale doveva ridursi il più delle volte ad una garanzia meramente platonica.” p. 23.

¹⁷⁴ Cfr. L. Garofalo, *Appunti*, 1997.

¹⁷⁵ Cfr. sul punto anche L. Garofalo, *Appunti*, 1997, il quale rileva come il meccanismo dell'impunità comportasse verosimilmente che l'uccisore dell'*homo sacer* o non fosse nemmeno chiamato a rispondere di omicidio, ovvero potesse scagionarsi dall'accusa provando la condizione di *sacer* del soggetto ucciso.

¹⁷⁶ Cfr. R. Fiori, *Homo sacer*, 1967; L. Garofalo, *Appunti*, 1997.

così, la sacertà prevista dalla legge *Valeria Horatia*, a differenza delle ipotesi di *sacratio* arcaica che operano *ipso iure*, necessita della convalida di un processo comiziale¹⁷⁷.

Il reo, una volta ritenuto colpevole, viene dichiarato *homo sacer* e privato di ogni tutela. E sebbene possa sembrare lapalissiano che il destino di un *sacer* sia la morte, tuttavia, non esiste a carico dei consociati l'obbligo di ucciderlo.

Dice Fiori: "una volta abbandonata l'idea della sacertà come sacrificio espiatorio alla divinità offesa, non mi sembra sussistano particolari motivi di ordine religioso per immaginare un autentico dovere di uccisione. Chi attenta all'ordine dev'essere punito, ma la sanzione consiste nella "separazione" (*consecratio*) dal gruppo, la sua morte non è necessaria".

È anche questa una novità introdotta nella rivisitazione del concetto di sacertà.

Infine, all'origine della *consecratio capitis* disposta dalla *lex Valeria Horatia*, secondo il Fiori, ci sarebbe la circostanza per cui la creazione di un magistrato *sine provocatione* costituirebbe un illecito non perseguibile dalle strutture repressive della *res publica*: ecco, dunque che, per l'esigenza che "chiunque [possa] porre in essere la punizione"¹⁷⁸, entra in gioco la *sacratio*, grazie alla quale ogni cittadino può trasformarsi, forte dell'impunità accordatagli da tale legge, in assassino del tiranno e restauratore dell'ordine repubblicano e della

¹⁷⁷ Cfr. E. Tassi Scandone, *Leges Valeriae de provocatione. Repressione criminale e garanzie costituzionali nella Roma repubblicana*, 2008. La legge del 449 a.C. costituirebbe pertanto il primo esempio concreto di questo nuovo modo di intendere la sacertà.

¹⁷⁸ Cit. R. Fiori, *Homo sacer*, 1967.

*maiestas populi*¹⁷⁹.

Sostiene la Tassi Scandone che, però, a ben vedere, la testimonianza liviana non garantisce all'omicida l'impunità, ma va ben oltre, in quanto elimina l'antigiuridicità insita nella condotta posta in essere dall'omicida. "Volendo utilizzare una terminologia moderna, si versa qui in una ipotesi di condotta del tutto conforme, secondo il canone della tipicità, a quella legittima e non abbisognevole, pertanto, della verifica dell'esclusione dell'antigiuridicità penale come avrebbe se si fosse in presenza di una esimente". Continua la studiosa: "la distanza rispetto al *sacer esto* è notevole: chi uccide l'*homo sacer* pone sì in essere una condotta coincidente con quella sanzionata, ma quanto accusato in un *iudicium* dinanzi ai *questores* fa valere la scriminante ed evita la condanna; diversamente, per chi uccide *eum qui magistratum sine provocatione creasset* non vi è neppure la necessità di un *iudicium* che accerti la colpevolezza del reo"¹⁸⁰.

5.2 Le *leges decemvirali de provocatione*

Come già accennato poc'anzi, secondo Cicerone, le XII Tavole avrebbero contenuto molteplici disposizioni in materia di *provocatio*. Scrive infatti nel *De republica*: "*ab omni iudicio poenaque provocari licere indicant XII tabulae conpluribus legibus*"¹⁸¹.

La *lex II* della Tavola IX, *de capite civis*, avrebbe stabilito che

¹⁷⁹ Cfr. E. Tassi Scandone, *Leges Valeriae de provocatione. Repressione criminale e garanzie costituzionali nella Roma repubblicana*, 2008.

¹⁸⁰ Cfr. E. Tassi Scandone, *Leges Valeriae de provocatione. Repressione criminale e garanzie costituzionali nella Roma repubblicana*, 2008.

¹⁸¹ Cic. *rep.* 2.54: "Da molte leggi delle XII Tavole risulta che, da ogni giudizio e condanna, era lecito appellarsi al popolo".

l'unica assemblea popolare competente a giudicare della vita e della morte di un cittadino fosse il comizio centuriato¹⁸².

“Prima di allora la giustizia criminale sarebbe stata appannaggio del comizio curiato¹⁸³, e quindi del patriziato, che avrebbe utilizzato i processi *de capite* come arma politica. Proprio contro quest'uso distorto della giustizia, sarebbe insorta la plebe, riuscendo ad ottenere il trasferimento della competenza all'assemblea delle centurie, di cui facevano parte anche gli esponenti degli strati più abbienti della plebe”¹⁸⁴.

Cicerone richiama la norma più volte nelle sue opere: *de capite civis nisi per maximum comitiatum ne ferunto*¹⁸⁵.

Pare ammissibile che la codificazione decemvirale, da un lato, sancisse la competenza esclusiva del *comitatus maximus*¹⁸⁶ a giudicare *de capite civis*; dall'altro contemplasse il divieto per chiunque, anche se magistrato *cum imperio* o tribuno della plebe, di giustiziare il cittadino che non fosse stato previamente condannato dal comizio centuriato; e, infine, riconoscesse l'esperibilità da parte del cittadino del *ius provocationis* avverso il console e il tribuno che, in violazione dei predetti principi, lo minacciasse di morte¹⁸⁷.

¹⁸² Cfr. per tutti B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, 1998 ed autori ivi citati.

¹⁸³ Nei comizi curiati, come ha rilevato B. Santalucia, *Diritto e processo penale II*, 1998, i patrizi dominavano incontrastati grazie ai *suffragia clientium*.

¹⁸⁴ Cit. E. Tassi Scandone, *Leges Valeriae de provocatione. Repressione criminale e garanzie costituzionali nella Roma repubblicana*, 2008. Sull'argomento cfr. B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, 1998.

¹⁸⁵ Cic. *leg.* 3.4.11; 3.19.44; *Sest.* 30.65; 34.73; *rep.* 2.36.61.

¹⁸⁶ Con tale misura viene definitivamente sottratta ai *comitia curiata* la cognizione dei delitti capitali, e unico organo competente a conoscere di tali illeciti diviene il *comitatus maximus*, ossia l'assemblea delle centurie. Cfr. B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, 1998.

¹⁸⁷ Cfr. L. Garofalo, *Il processo edilizio. Contributo allo studio dei iudicia populi*, 1989.

Contro chi¹⁸⁸ affermi l'inesistenza, nelle Dodici Tavole, di una disposizione che vieti di portare un'accusa capitale dinanzi a un'assemblea diversa dal comizio centuriato, il Santalucia¹⁸⁹ sostiene che l'argomento a favore dell'esistenza della disposizione stessa può essere ricavato dall'improvvisa cessazione, dopo la codificazione decemvirale, dei processi capitali rivoluzionari che solevano essere intentati davanti al concilio plebeo.

Le XII Tavole confermano e allo stesso tempo innovano la disciplina della *lex Valeria* del 509 a.C. La confermano, innanzitutto, poiché esse ribadiscono il divieto per il console di porre a morte il cittadino non ancora condannato dal *populus*, riconoscendogli il *ius provocationis*. Tuttavia, la innovano perché estende tale divieto a chiunque, anche al tribuno della plebe, subordinando a una pronuncia comiziale sia l'eventuale uccisione di chi avesse violato le leggi *sacratae*, sia l'esecuzione capitale, a cura dei tribuni, di colui che i medesimi ritenessero responsabile di un diverso illecito meritevole dell'estremo supplizio; inoltre, sottrae la cognizione delle questioni capitali al comizio curiato e al concilio plebeo per concentrarla nelle mani dell'assemblea delle centurie; infine, allarga la *provocatio* ai tribuni¹⁹⁰.

Si può certamente ritenere che il regolamento dato dalle Dodici Tavole alla materia della repressione criminale popolare, e soprattutto il *novum* da esse introdotto nella disciplina, sia il frutto

¹⁸⁸ Cfr. E. Gabba e M. H. Crawford, come riportato da B. Santalucia, *Sulla legge decemvirale de capite civis* in *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti* a cura di M. Humbert, 2005.

¹⁸⁹ Cfr. B. Santalucia, *Sulla legge decemvirale de capite civis*, in *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti* a cura di M. Humbert, 2005.

¹⁹⁰ Cfr. L. Garofalo, *Il processo edilizio. Contributo allo studio dei iudicia populi*, 1989.

di un vero e proprio accordo tra il patriziato e la plebe, accolto con favore da ambedue gli ordini, perché va a mediare le opposte istanze in argomento.

L'abolizione dei processi capitali (processi rivoluzionari plebei¹⁹¹) al cospetto dei *concilia plebis*, il divieto imposto al tribuno della plebe e a tutti di mettere a morte il *civis* non ancora *damnatus* dal comizio centuriato, nonché l'estensione della *provocatio* al tribuno stesso, sono tutte esigenze del patriziato. Essi miravano "a porre un freno all'attività dei tribunali rivoluzionari della plebe, che durante la prima metà del V secolo a.C. si erano più volte arrogati il diritto di perseguire con pena (anche) capitale gli esponenti della classe patrizia resisi responsabili di violazione delle *leges sacratae*, e in particolare gli ex magistrati colpevoli di aver trasgredito ai doveri del loro ufficio"¹⁹².

Al contrario, l'esautorazione dell'assemblea delle curie della competenza a giudicare *de capite civis* e la contestuale riserva della stessa al comizio centuriato veniva accolta da una richiesta della plebe¹⁹³.

5.3 La disapplicazione della norma nei confronti di Appio Claudio

Quando Appio, nel racconto di Livio, sta per essere arrestato dal *viator*, perse le speranze nell'*appellatio* all'*auxilium tribunicium*, *provocat ad populum* ritenendo di potersi difendere meglio in un

¹⁹¹ Cfr. B. Santalucia, *Sulla legge decemvirale de capite civis*, in *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti* a cura di M. Humbert, 2005, p. 403, "Si trattava di processi che non avevano alcun fondamento legale ed erano intentati in via rivoluzionaria, sulla base della sola forza politica della comunità plebea".

¹⁹² Cfr. B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, 1998.

¹⁹³ Cfr. L. Garofalo, *Il processo edilizio. Contributi allo studio dei iudicia populi*, 1989.

iudicium populi. Egli chiede, quale “titolare dei diritti propri di un cittadino romano, di essere ammesso, a seguito della *dictio diei*, a difendersi, nonché di essere processato dinanzi a tutto il popolo, e non alla sola plebe. Insiste, dunque, nell’invocare le *leges de provocatione et consulares et tribunicias, eo ipso anno latas* e sottolinea l’inopportunità di disattendere la sua *appellatio* e la sua *provocatio* e si interroga, infine, sul destino dell’istituto della *provocatio ad populum*, ove il *ius* civico ad essa corrispondente venga negato a chi, *indicta causa*, è – come lui stesso – ancora *indemnatus*”¹⁹⁴.

Nonostante gli sforzi persuasori profusi, il tribuno Virginio, fermo nelle sue posizioni, sostiene che Appio Claudio non abbia il diritto di *provocare ad populum*, ed anzi, con una *prodictio diei*, lo fa condurre in carcere.

È chiaro che con la sua intransigenza, Virginio, ora tribuno della plebe, stia infrangendo la norma appena novellata dalle Dodici tavole, di dover instaurare il processo *de capite civis* di fronte al tribunale del *comitiatus maximus*. Sappiamo che l’agire del tribuno si spiega in ragione del fatto che oramai Appio Claudio è considerato, in virtù del *crimen* di cui è accusato, un *homo sacer*, e dunque non più soggetto

¹⁹⁴ Cit. C. Pelloso, *Provocatio ad populum e poteri magistratuali. Dal processo all’Orazio superstite alla morte di Appio Claudio decemviro*, 2016.

Per il riferimento testuale sui fatti di Appio Claudio cfr. Liv. 3.56.5-6: *nec in tribunicio auxilio Appius nec in iudicio populi ullam spem habebat; tamen et tribunos appellavit et, nullo morante arreptus a viatore, ‘provoco’ inquit. audita vox una. vindex libertatis, ex eo missa ore quo vindiciae nuper ab libertate dictae erant, silentium fecit*; Liv. 3.56.10-13: *in praesentia se communi iure civitatis civem Romanum die dicta postulare ut dicere liceat, ut iudicium populi Romani experiri ... quod si indicta causa in vincla ducatur, iterum se tribunos plebei appellare, et monere ne imitentur quos oderint. quod si tribuni eodem foedere obligatos se fateantur tollendae appellationis in [quod] <quam> conspirasse decemviros criminati sint, at se provocare ad populum, implorare leges de provocatione et consulares et tribunicias, eo ipso anno latas. quem enim provocaturum, si hoc indemnato indicta causa non liceat? cui plebeio et humili praesidium in legibus fore, si Ap. Claudio non sit? se documento futurum utrum novis legibus dominatio an libertas firmata sit, et appellatio provocatioque adversus iniuriam magistratum ostentata tantum inanibus litteris an vere data sit.*

delle fondamentali garanzie civiche.

Ma a seguito dell'introduzione della norma decemvirale, la negazione del diritto di *provocare* e dell'instaurazione di un processo dinanzi al popolo, a fronte di una condanna a morte, sono certamente considerabili, come sostenuto da Pelloso¹⁹⁵, il primo esempio di disapplicazione della norma stessa.

¹⁹⁵ Cfr. C. Pelloso, *Provocatio ad populum e poteri magistratuali. Dal processo all'Orazio superstite alla morte di Appio Claudio decemviro*, 2016.

Capitolo quarto

LA STORIA DI VIRGINIA NELL'ARTE FIGURATIVA E NELLA TRAGEDIA

Sommario: 1. La storia di Virginia nell'arte: significati politici – 1.1 Il recupero della storia durante il periodo dell'Umanesimo fiorentino – 1.2 La restaurata Repubblica fiorentina – 2. *Storia di Virginia*, l'opera di Sandro Botticelli – 3. Virginia come soggetto politico nella tragedia – 4. La figura di Appio Claudio nella tragedia – 5. La visione machiavelliana di Appio Claudio

1. La storia di Virginia nell'arte: significati politici

1.1 Il recupero della storia durante il periodo dell'Umanesimo fiorentino

Nel Trecento, con i primi umanisti come Petrarca¹⁹⁶ e Boccaccio¹⁹⁷, viene recuperata l'interpretazione politica delle biografie di Lucrezia e Virginia – le due donne spesso assimilate per la loro fine funesta.

Tramite la narrazione delle loro storie viene costruito un parallelo tra l'integrità del corpo femminile e quello dello Stato. Le biografie delle due donne vengono trasformate in *exempla* di ideali etici e civili connessi all'integrità dello Stato: castità e verginità sono ora concetti che vengono rilette "al servizio di uno stato che si basi sulla libertà dei cittadini"¹⁹⁸. Il sacrificio di Virginia, infatti, la rende

¹⁹⁶ Petrarca, nel 1351 include le due eroine nei suoi Trionfi, più precisamente nel secondo, il *Triumphus Pudicitiae*.

¹⁹⁷ Boccaccio nel suo *De mulieribus claris* raccoglie una collezione di centosei biografie di donne dell'antichità e narra con dovizia le gesta delle due eroine romane. Sebbene recuperi la tradizione liviana, per la prima volta, in Boccaccio, Virginia diviene la protagonista del racconto e non svolge più il semplice ruolo di oggetto della disputa fra il decemviro e il padre.

¹⁹⁸ Cit. M. C. Rodeschini, *Le storie di Botticelli. Tra Boston e Bergamo*, 2019.

paradigma di restaurazione della libertà romana.

1.2 La restaurata Repubblica fiorentina

Le storie di Lucrezia e Virginia presuppongono valori repubblicani che Botticelli¹⁹⁹ coglie perfettamente.

Siamo a Firenze, sul finire del Quattrocento. La seconda metà del secolo era stata contrassegnata da un'insolita stabilità del quadro politico italiano: la corona aragonese controllava il meridione, la Chiesa consolidava il suo potere nel centro Italia, mentre i grandi stati regionali del nord avevano raggiunto l'equilibrio grazie alla pace di Lodi del 1454, garantita da Lorenzo il Magnifico, un momento di significativa importanza che spinge l'autorevolezza dei Medici anche fuori Firenze.

Ma con la discesa di Carlo VIII (1494-1495), e l'inizio delle guerre d'Italia, l'equilibrio politico inizia a sfaldarsi anche all'interno degli stati stessi.

Pietro II, figlio di Lorenzo il Magnifico, che del padre non possiede né l'abilità politica né l'esperienza di uomo di Stato, non riesce a guidare la città. Giunge presto a un conflitto con il re francese pregiudicando non solo la tradizionale alleanza con la Francia, ma soprattutto gli interessi commerciali dei fiorentini, suscitando la loro ostilità. Ciò darà avvio a una rivolta che culminerà con la cacciata dei Medici e l'instaurazione della Repubblica²⁰⁰.

¹⁹⁹ *Excursus*. Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, conosciuto con il nome d'arte di Sandro Botticelli (Firenze, 1 marzo 1445 - Firenze, 17 maggio 1510), è stato un pittore italiano inquadrabile nella corrente artistica del Rinascimento.

²⁰⁰ La Repubblica post medicea era una forma di governo che assegnava il predominio politico all'aristocrazia cittadina impedendo il sopravvento di una casata nobiliare sulle

In quegli stessi anni irrompe, con un governo breve destinato a terminare nel 1498, Girolamo Savonarola, che aveva appunto partecipato alle discussioni per i cambiamenti di governo. Egli era un frate predicatore²⁰¹, di cui, come ci racconta il Vasari, un Botticelli ormai sessantenne diviene un seguace

È in questo nuovo contesto politico tumultuoso che si muove l'artista, quando mette mano alle storie di Lucrezia e Virginia. Siamo negli anni dell'Umanesimo, che riporta in auge la letteratura e la mitologia classica, con ottica filologica perché il pensiero e la cultura degli antichi potesse svolgere da guida per i problemi del presente.

La memoria della grandezza di Roma veniva studiata su opere come l'*Ab Urbe condita* di Livio, che racconta l'esempio di modello repubblicano per eccellenza, quello di Roma: ed ecco qui il collegamento con i fatti di attualità che si svolgevano nella Firenze di fine Quattrocento.

2. Storia di Virginia, l'opera di Sandro Botticelli

“Le ultime opere dell'artista sono contrassegnate da un'espressività drammatica e dal ritmo impetuoso, mosso, delle composizioni”²⁰².

Con Virginia e Lucrezia, Botticelli torna a due eroine dell'antichità romana la cui virtù serviva da modello ai cristiani.

altre.

²⁰¹ *Excursus*. Savonarola (1452-1498) fu un predicatore sovversivo; le sue invettive contro la corruzione della Chiesa e della società divennero assai note. Con prediche quasi profetiche, egli sosteneva che solo un cambiamento nei costumi e un vero e proprio rinnovamento della società avrebbero evitato il castigo divino.

²⁰² Cit. B. Deimling, *Botticelli*, ed. Taschen, 1994.





fig. 1
Sandro Botticelli, *Storia di Virginia*, 1504-1505 ca.
Tempera e olio su legno, 85x165 cm circa.
Bergamo, Accademia Carrara.

In entrambi i quadri, sono rappresentate contemporaneamente scene differenti, con una tecnica che rimanda alla rappresentazione simultanea medievale.

Il quadro che prendiamo in considerazione è certamente quello che ritrae l'episodio di cui ci siamo fin qui occupati: *Storia di Virginia*, datato 1504-1505 ca., è una spalliera, ossia un pannello originariamente inserito all'interno di un rivestimento di legno, cuoio o stoffa, che copriva le pareti di un ambiente privato – come la camera da letto –, fino all'altezza delle spalle di una persona stante.

Nella tavola di Virginia (vd. *fig. 1*), l'evento ha luogo in una grande sala, delimitata da colonne riccamente decorate, e sono rappresentate ben sette scene. Nella raffigurazione è chiaramente leggibile una "sovrapposizione di luogo, tra la moderna Firenze e l'antica Roma"²⁰³.

Nell'abside (in alto al centro) troneggia Appio Claudio, vestito di blu, giudice del tribunale. Virginia è rappresentata sul lato sinistro del dipinto, abbigliata di verde con un mantello rosa sulle spalle, mentre, vicino a una porta aperta, viene fatta prigioniera dai servi del decemviro e condotta dal giudice con la forza.

Sotto Appio, a destra, vi è Icilio, con la veste blu e il mantello verde, che minaccia di provocare gravi disordini se la sua promessa sposa sarà trattenuta nell'abitazione di estranei, e alla sua destra, riconoscibile dal manto rosso e dall'elmo, Virginio, che chiede pietà. Pietà che gli viene rifiutata e perciò lo vediamo scendere le scale, allontanandosi, piangendo.

²⁰³ Cit. B. Deimling, *Botticelli*, ed. Taschen, 1994.

Marco Claudio (in basso a sinistra), autore del complotto insieme ad Appio, intento a raccontare la *fabula* del rapimento della fanciulla quand'era ancora in fasce, è vestito di rosso con un mantello blu sulle spalle.

La scena prosegue sul lato destro, dove, per riscattare l'onore della figlia, Virginio estrae un coltello e la uccide, scatenando da un lato (all'estrema destra), il dolore dei familiari della fanciulla, e, al centro, la rivolta dei romani contro il tiranno. Quest'ultimo evento costituisce infatti il punto centrale del dipinto, in cui si vedono i soldati romani, sobillati da Virginio e Icilio, affollati a cavallo.

I protagonisti di questa grande e complessa composizione, infatti, sembrano quasi scivolare in secondo piano rispetto ai tumulti della plebe. Osserviamo in quest'opera di Botticelli i principi apertamente repubblicani del committente, Giovanni Vespucci²⁰⁴, in relazione agli eventi storici di Firenze, nonché un'allusione alla cacciata della famiglia Medici e alla successiva costituzione della Repubblica fiorentina.

Con questa rappresentazione, immagine iconica della fine del decemvirato, l'artista mette in risalto la glorificazione delle rivolte popolari anti-tiranniche come quelle che infiammavano Firenze; la cacciata del decemvirato coincide in questo senso con la fine dei Medici, e il ripristino della *res publica* romana con il restauro della Repubblica di Firenze.

²⁰⁴ Secondo quanto riporta Vasari (nella sua opera *Vite*, 1568, ed. 1971, III, p. 513-514), le due opere, Storia di Virginia (oggi conservato all'Accademia Carrara a Bergamo) e Storia di Lucrezia (conservato all'Isabella Stewart Gardner Museum di Boston), sarebbero parte di un insieme che Botticelli avrebbe realizzato per i Vespucci di Firenze: "Nella via de' Servi in casa Giovanni Vespucci fece intorno a una camera molti quadri, chiusi da ornamenti di noce per ricignimento e spalliera, con molte figure e vivissime e belle".

3. Virginia come soggetto politico nella tragedia

La vicenda di Virginia e Appio Claudio avrà molto successo anche negli anni successivi a Botticelli, sebbene in un campo artistico differente: la tragedia.

Il numero di tragedie, sulla scena europea²⁰⁵, incentrate su questa storia fra Sei e Settecento è altissimo, e risulta particolarmente difficile redigere un elenco esaustivo di questa produzione²⁰⁶.

La fortuna di Virginia, o meglio del suo personaggio, deriva dalla possibilità di offrire spunti di riflessione di ordine politico, “orientati a illustrare un’ampia rosa di temi cari al discorso di epoca moderna sulla ragion di stato e sulla tirannide: di volta in volta, a seconda della sensibilità del tragediografo, la rappresentazione di sofferma sulla natura logorante del potere, sul rapporto del sovrano con la legge, sui soprusi perpetrati dai nobili nei confronti del popolo, sull’opportunità di trasferire a un singolo l’autorità assoluta”²⁰⁷.

Per questi motivi specialmente il soggetto di Virginia diviene tanto apprezzato negli anni della Rivoluzione francese, poiché si presta perfettamente a sostenere l’ideologia egualitaria e anti-tirannica

²⁰⁵ Inghilterra, Francia, Italia e Spagna.

²⁰⁶ Si riporta di seguito, senza alcuna pretesa di completezza, un elenco di tragedie impennate sulla favola di Appio e Virginia, redatta dal dott. E. Zucchi, per dimostrare quanto il diffondersi di questo soggetto sia pervasivo in una vasta area geografica in tutto il periodo di riferimento: John Webster, *Appius and Virginia* (1626-1627); Michel Le Clerc, *La Virginie romaine* (1645); Thomas Betterton, *The Roman Father* (1679); Jean Galbert de Campistron, *La Virginie* (1683); John Dennis, *Appius and Virginia* (1709); Gian Vincenzo Gravina, *Appio Claudio* (1712); Saverio Pansuti, *Virginia* (1725); Giovanni Antonio Bianchi, *La Virginia* (1732); Montiano y Luyando, *Virginia* (1750); Samuel Crisp, *Virginia* (1754); John Moncrieff, *Virginia* (1755); Frances Brooke, *Virginia* (1756); Louis-Sébastien Mercier, *Virginie* (1767); Durante Duranti, *Virginia* (1768); Gotthold Ephraim Lessing, *Emilia Galotti* (1772); Vittorio Alfieri, *Virginia* (1783); Jean-François La Harpe, *Virginie* (1786); Antoine Le Blanc de Guillet, *Virginie* (1786); Alessandro Pepoli, *Virginia* (1793); Francesco Saverio Salfi, *La Virginia Bresciana* (1797).

²⁰⁷ Cit. E. Zucchi, *Virginia: un soggetto politico per la tragedia tra Sei e Settecento* in *Maschere del tragico*, 2017.

di quel periodo.

Ebbene, già negli anni fra Sei e Settecento, la figura di Virginia si connota di prerogative giuridico-politiche che le permettono di acquisire un carattere autenticamente moderno.

Con uno sguardo generale, è possibile affermare che, a differenza da quanto tramandato dalla letteratura antica, nelle nuove tragedie Virginia è un personaggio attivo, che non subisce la vicenda come il povero oggetto del sacrificio paterno in nome della libertà, ma agisce attivamente.

Una libertà poetica sostanzialmente maggiore rispetto alle fonti, se l'era già presa Geoffrey Chaucer nei suoi *Canterbury Tales* nel XIV secolo, dove è la stessa Virginia a pregare di essere uccisa²⁰⁸. In Livio non ha alcuna scelta. Se già nel XIV secolo Chaucer le dà la parola, dal XVII Virginia non sarà più muta²⁰⁹.

4. La figura di Appio Claudio nella tragedia

Sarà, poi, certamente John Webster, in *Appius and Virginia* (1625 ca), fortemente influenzato dalla drammaturgia shakespeariana, a rimodernare la trama del racconto liviano, cominciando col presentarci un Appius plebeo, dalle umili origini, che segue la strategia dettata da Marcus Claudius per impossessarsi di Virginia.

Fra le declinazioni successive della storia di Virginia è assai originale quella di John Dennis, autore di un altro *Appius and Virginia* (1709), che sposta il fuoco del dramma dall'ambizione smodata del

²⁰⁸ "yif me my deeth".

²⁰⁹ Cfr. M. T. Fögen, *Storie di diritto romano*, 2005.

decemviro alla di lui passione involontaria e irrefrenabile. Appio diventa qui incapace di arginare il desiderio sessuale che lo attanaglia spingendolo a commettere delitti ingiustificabili.

In pieno Settecento verrà esaltato massimamente il dato giuridico: così Appius si presenta come colui che, ponendosi al di sopra della legge, rivendica il potere di mutare e trasgredire ogni norma a suo piacimento: il tiranno nella tragedia di Dennis, “si mostra pronto ad annullare inopinatamente il contratto indissolubile con cui l’amata si era legata a Icilius, dichiarando che egli, in qualità di legislatore, aveva disposto precetti affinché fossero rispettati dagli altri e non da lui stesso”²¹⁰.

Già nella tragedia di Dennis, ma ancor più nell’*Appio Claudio* di Gravina si enfatizza la responsabilizzazione del decemviro, che nelle riscritture successive, da Lessing ad Alfieri, diventa lo spudorato e unico artefice²¹¹ del brutale progetto di stupro.

L’ultima tragedia della filiera sei-settecentesca, come ricorda il dott. Zucchi, è proprio l’*Appio Claudio* (1712) di Gian Vincenzo Gravina, giurista roggianese, che mette in risalto il nodo giuridico dell’intreccio: tutta la vicenda si svolge alla luce di un’accesa dialettica tra uso pubblico e privato del potere e della giustizia per ottenere benefici personali. Qui, la condanna dell’autore nei confronti di Appio non è più di stampo esclusivamente morale, ma prettamente politico²¹².

²¹⁰ Cit. E. Zucchi, *Virginia: un soggetto politico per la tragedia tra Sei e Settecento*, 2017.

²¹¹ Nelle tragedie precedenti, invece, è il consigliere Marco Claudio ad incitare Appio ad abusare del proprio potere per raggiungere i suoi fini passionali.

²¹² La vicenda, connotata dal suo acceso significato politico, continuerà ad essere riproposta anche nel tardo Settecento, dove il dramma di Virginia incarna pienamente i sentimenti dei rivoluzionari francesi.

Nella cattiva condotta del decemviro, intento ad ottenere il proprio soddisfacimento sessuale, è celata allegoricamente la sua incapacità di governare, secondo l'opinione diffusa al tempo, che connota il buon sovrano come colui che rifugge da qualunque coinvolgimento carnale, rinunciando anche all'amata per dedicarsi interamente a ricercare il bene dei suoi sudditi²¹³.

5. La visione machiavelliana di Appio Claudio

Nei suoi *Discorsi*, Machiavelli analizza il fallimento del progetto tirannico di Appio Claudio, dipeso da una serie di passi falsi commessi dal decemviro.

Per l'autore, l'oltraggio a Virginia sarebbe l'ultimo errore in ordine cronologico, ma non il più grave, sebbene costituisca la scintilla della rivolta popolare. Moralmente parlando, il tentativo di rendere schiava una donna libera è un gesto certamente condannabile; tuttavia, a suscitare il vero interesse di Machiavelli non è la moralità di Appio, bensì l'insensatezza politica di tale accanimento passionale.

Il segretario lo condanna sul piano politico, perché è proprio lì che sbaglia irrimediabilmente: quando, dopo aver carpito il favore della plebe, "azzarda un brusco voltafaccia tirando fuori la sua innata superbia e la cieca fedeltà alla tradizione antipopolare della famiglia"²¹⁴.

"Perché l'astuzia sua nello ingannare la plebe, simulando d'esse uomo popolare, fu bene usata; [...] ma non fu già bene usato come

²¹³ Cfr. sul tema E. Zucchi, *Virginia: un soggetto politico per la tragedia tra Sei e Settecento*, 2017.

²¹⁴ Cit. F. Fedi, *Personaggi e 'paradossi' nei Discorsi machiavelliani*, 1998.

egli ebbe fatto questo [...] mutare in uno subito natura, e di amico mostrarsi inimico della plebe, di umano superbo, di facile difficile, e farlo tanto presto che senza scusa niuna ogni uomo avesse a conoscere la fallacia dello animo suo.”²¹⁵

Per Machiavelli, anche nel tragico epilogo della vicenda decemvirale, il ruolo del protagonista resta sempre di pertinenza di Appio, che se avesse saputo trattenersi dal tentativo di stupro così mal dissimulato, sarebbe riuscito a salvare la sua personale autorità²¹⁶.

Si tratta di considerazioni molto forti, che vanno ben intese alla luce del “paradosso” machiavelliano, ossia la sua tendenza a porsi in una prospettiva continuamente mobile nell’analisi degli eventi.

Così, l’autore dei *Discorsi* rappresenta i due protagonisti in maniera paradossale: l’una assai ridimensionata rispetto alla sua immagine topica di protagonista della riscossa democratica, l’altro sciolto dalla nomea di astuto e cinico tiranno, e ritratto con grande attenzione alla poliedricità dei ruoli da lui giocati nelle vicende della repubblica. Appio è così uomo di molte astuzie, fautore di sbagli irreparabili, e quindi cosciente della propria rovina²¹⁷. Ma, allo stesso tempo, rovesciando paradossalmente la classica visione del tiranno corrotto, Machiavelli lo consacra a vittima, oggetto anch’egli di una violazione del diritto perpetrata dal popolo romano: “E benché la scelerata vita di Appio meritasse ogni *supplicio*, nondimeno fu cosa poco civile violare le leggi, e tanto più quella che era fatta allora²¹⁸. Perché io non credo che sia cosa di più cattivo esempio di una

²¹⁵ Cit. N. Machiavelli, *Discorsi*, I.41.3.

²¹⁶ Cfr. sul tema F. Fedi, *Personaggi e ‘paradossi’ nei Discorsi machiavelliani*, 1998.

²¹⁷ Cfr. *Ibidem*.

²¹⁸ Il riferimento è al *ius provocationis*, cfr. cap. III § 5.

repubblica che fare una legge e non la osservare; e tanto più quanto la non è osservata da chi l'ha fatta"²¹⁹.

Nel ricordare i diritti violati del tiranno in disgrazia, Machiavelli è ben lungi dal voler fare un'apologia di Appio: egli assume, anzi, una prospettiva più ampia che mette in risalto il collegamento fra la parabola politica del decemviro e la vita dello stato romano. Alcuni punti oscuri riguardano entrambe le parti, non si salva nessuno.

L'urgenza machiavelliana è quella di comprendere i meccanismi della storia e non di giudicare o prendere posizione.

Dunque, pareva fondamentale alla scrivente ribadire il punto e porre alla luce un'altra volta, grazie a una tanto autorevole fonte, la doppia faccia della medaglia sui fatti riguardanti il 449 a.C. che vedono, da un lato, i soprusi e la corruzione figli della tirannia, e dall'altro, il rancore delle fila plebee che spregia il valore dei diritti da esse tanto aspirati.

Da ultimo, mi sembra un finale indovinato quello proposto dalla Fedi nel suo scritto *Personaggi e 'paradossi' nei Discorsi machiavelliani*, la quale riporta un passo di Machiavelli, una "analisi di incisiva paradossalità"²²⁰, che, appropinquandosi letteralmente al discorso su Appio, tratta il reggimento savonaroliano di Firenze.

I corsivi, miei, bastino per ora come chiosa: "Essendo Firenze dopo al 94 stata riordinata nello stato suo con lo aiuto di frate Girolamo Savonarola, gli scritti del quale mostrono la dottrina la prudenza e la virtù dello animo suo, e avendo intra le altre costituzioni per assicurare i cittadini fatto fare una legge che si potesse appellare al Popolo dalle

²¹⁹ Cit. N. Machiavelli, *Discorsi*, I.45.7.

²²⁰ Cfr. F. Fedi, *Personaggi e 'paradossi' nei Discorsi machiavelliani*, 1998.

sentenzie che per casi di stato gli Otto e la Signoria dessono (la quale legge persuase più tempo, e con difficoltà grandissima ottenne), occorse che poco dopo la confermazione d'essa furono condannati a morte dalla Signoria per conto di stato cinque cittadini; e volendo quelli appellare non furono lasciati, e non fu osservata la legge. Il che tolse più riputazione a quel frate che alcuno altro accidente: perché se quella appellazione era utile, e' doveva farla osservare; se la non era utile, non doveva farla vincere. E tanto più fu notato questo accidente, quanto che il frate, in tante predicazioni che fece poi che fu rotta questa legge, non mai o dannò chi l'aveva rotta o lo scusò, come quello che dannare non la voleva, come cosa che gli tornava a proposito, e scusare non la poteva. Il che, avendo scoperto l'animo suo ambizioso e partigiano, gli tolse riputazione e dettegli assai carico.²²¹"

²²¹ Cit. N. Machiavelli, *Discorsi*, I.45.9-12.

Conclusione

Molti dei più famosi episodi della storia tradizionale di Roma sono connessi con la *libertas*, che, oltre ad offrire una spiegazione di alcune istituzioni romane, costituiscono un potente stimolo al ricordo e all'apprezzamento delle formalità del diritto romano stesso. I racconti sull'origine della *provocatio*, la storia delle origini della Repubblica, la leggenda di Virginia, alcuni episodi della lotta fra patrizi e plebei contribuirono efficacemente all'educazione dei Romani²²².

Come mostrato nelle pagine precedenti, il mito di Virginia tramandato da Livio – che per alcuni²²³ “costituisce in realtà la reinterpretazione da parte di un giurista di una leggenda molto più semplice” –, rappresenta, in ogni caso, il paradigma ideale della lotta per la libertà contro i soprusi delle tirannidi.

Il racconto è stato per l'appunto ripreso in vari momenti significativi della storia: *in primis*, il Quattrocento fiorentino, dove compare fra le pagine di Machiavelli e nelle tavole di Botticelli e, in seguito, del suo allievo Filippino Lippi; e, come illustrato nelle pagine precedenti, il tema ritornerà ancora, fra Sei e Settecento, quando inizierà a soffiare fra la gente quel vento rivoluzionario che porterà poi alla Rivoluzione francese, quindi all'abolizione della Monarchia Assoluta in favore della Repubblica, e, nondimeno, alla stesura della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino in onore della libertà del popolo.

²²² Cfr. C. Wirszbuski, *Libertas. Il concetto politico di libertà a Roma tra repubblica e impero*, 1957.

²²³ Cfr. P. Noailles in appendice, *Libertas. Il concetto politico di libertà a Roma tra repubblica e impero* di C. Wirszbuski, 1957.

Si tratta dunque di una storia che, certamente riesumata grazie alla riscoperta della romanità e della classicità²²⁴, e quindi degli storiografi antichi – Livio in particolare –, è stata oggetto di numerose rielaborazioni in chiave politica nel corso dei secoli.

Si può parlare di una storia che non muore mai grazie al suo potente significato: l'uccisione di Virginia, simbolo di oltraggio alla *libertas* e ai diritti dei *cives Romani*, e la conseguente rivolta del popolo segnano il passaggio da un'età di tiranni ad una democrazia – schema che si ripropone anche in momenti storici di molto successivi al 450 a.C.

Riprendendo le parole di Paola Pasquino: “i soprusi ai danni di una donna rappresentano in entrambi i casi l'occasione per una *krisis*, con la eliminazione di un potere che nel commovente discorso fatto pronunciare a Virginio da Dionigi²²⁵ viene qualificato διὰ βίου e ἀνυπεύθυνος, ‘a vita’ e ‘irresponsabile’”²²⁶.

Mi sembra doveroso richiamare, a questo punto, i recenti e brutali fatti di Teheran, dove da ormai undici giorni [scrivo il 28 settembre 2022 n.d.a.], il popolo è in rivolta.

Le proteste sono legate a un fatto di cronaca, ma a farvi da sfondo sono una marea di problemi indiscutibilmente politici²²⁷: il 16 settembre, Mahsa Amini, ragazza curda di ventidue anni, è morta mentre era in carcere. Era stata arrestata tre giorni prima da un gruppo della polizia religiosa, la *Gasht-e Ershad*, per non aver indossato

²²⁴ Vd. durante il periodo dell'Umanesimo, specialmente a Firenze, tra il XV e il XVI secolo.

²²⁵ Dion. Hal. 11.41.2.

²²⁶ Cit. P. Pasquino, *I decemviri legibus scribundis: miti, similitudini, allegorie*, in *Roma e l'Italia tirrenica. Magistrature e ordinamenti nei secoli V e IV a.C.* a cura di E. Bianchi e C. Pelloso, 2020.

²²⁷ Lo stato islamista, la questione curda, ed altri.

correttamente il velo mentre si trovava in un luogo pubblico della capitale Teheran²²⁸.

La polizia religiosa iraniana è stata ufficialmente istituita nel 2005²²⁹, dopo l'elezione a presidente del conservatore Mahmoud Ahmadinejad, che era vicino alla parte più conservatrice del regime. L'allora nuovo corpo di polizia è stato messo sotto il controllo del ministero della Cultura, che ancora oggi si occupa di "proteggere" l'etica e i valori iraniani, molto spesso attraverso un'estesa censura²³⁰.

Le pattuglie sono solitamente composte da sei persone, di cui quattro uomini e due donne vestite con il *chador*, un mantello generalmente nero che copre tutto il corpo dalla testa ai piedi; si muovono con piccoli furgoni e presidiano le zone più frequentate: il loro compito principale è di verificare il rispetto dei codici di abbigliamento, che "promuovano la virtù e prevengano il vizio"²³¹. La loro attenzione si concentra principalmente sulle donne e sul corretto utilizzo dello *hijab*, il velo, che secondo la legge iraniana, basata su un'interpretazione della *sharia*, deve coprire tutti i capelli.

La *Gahst-e Ershad* ha il potere di arrestare le donne non vestite correttamente e portarle in un centro di polizia o centro correzionale, dove vengono istruite su come comportarsi e vestirsi secondo le regole morali. Nella maggior parte dei casi vengono rilasciate il giorno stesso, quando un familiare maschio viene convocato nel luogo di

²²⁸ In Iran l'obbligo di indossare l'*hijab* nei luoghi pubblici è in vigore dal 1981 e la legge è stata modificata nel 1983 divenendo obbligatoria per tutte le donne del paese, sia straniere che residenti.

²²⁹ Forme precedenti di polizia religiosa esistevano anche prima del 2005, a partire dalla Rivoluzione khomeinista del 1979, che mise fine al regime dello scià (alleato con l'Occidente) e istituì la Repubblica Islamica guidata da religiosi sciiti.

²³⁰ Vd. *Cos'è la polizia religiosa iraniana*, ilpost.it, 24 settembre 2022.

²³¹ Cit. *Cos'è la polizia religiosa iraniana*, ilpost.it, 24 settembre 2022.

detenzione.

In alcuni casi, però, le punizioni per le violazioni delle regole possono includere multe, carcere o flagellazione²³².

Mahsa Amini, era stata arrestata il 13 settembre e condotta ad un centro di detenzione per essere sottoposta a “un breve corso sull’*hijab*”. È morta in circostanze sospette, tre giorni dopo, riportando ferite e lividi da percosse su tutto il corpo che l’avrebbero mandata in coma.

Dopo la morte della ragazza, la condotta e i poteri delle pattuglie di orientamento sono stati messi in discussione anche da membri del Parlamento iraniano, dove sono presenti politici non appartenenti alle fasce più conservatrici del regime.

L’ONG Iran Human Rights ha chiesto l’intervento delle Nazioni Unite e, indipendentemente dalla causa ufficiale della morte annunciata dalle autorità, addossa la responsabilità dell’omicidio di Mahsa Amini su Ali Khamenei come leader religioso della Repubblica Islamica (attuale Guida Suprema dell’Iran), Ebrahim Raisi come capo del governo e le forze di polizia sotto il loro comando²³³.

Questo triste episodio ha portato all’insorgere dei componenti più giovani del popolo iraniano, non solo donne, ma anche uomini,

²³² Vd. *Cos’è la polizia religiosa iraniana*, ilpost.it, 24 settembre 2022: “Lo scorso 15 agosto, il presidente iraniano Ebrahim Raisi, eletto nel 2021 e di posizione fortemente conservatrice, ha promosso un’operazione per contrastare “la promozione della corruzione organizzata nella società islamica”: un modo criptico per segnalare un’applicazione più severa delle norme che regolano la vita pubblica degli iraniani. A metà agosto ha firmato un decreto che stabilisce pene più dure per chi violi le leggi sull’abbigliamento da tenere in pubblico, nonché pene detentive per chi critici online le regole sull’*hijab* o posti materiali che le violino. Le maggiori restrizioni hanno aumentato gli arresti.”

²³³ Vd. V. Cagnazzo, *Iran. Donne in rivolta contro la polizia religiosa dopo la morte di Mahsa Amini* in Pagine Esteri, Contropiano.org., 22 settembre 2022.

Nb: le autorità hanno disposto la sospensione del capo delle pattuglie morali coinvolte nella detenzione e nella morte della giovane donna, il colonnello Ahmed Mirzaei.

che marciano sfidando la polizia morale: alcune donne, nella folla, si liberano dell'*hijab* e lo innalzano su bastoni di legno come una bandiera.

Riflettendo sulla questione, mi pare che, come Virginia, Mahsa sia stata vittima dei soprusi del regime tirannico, ma, a differenza della prima, non è stata uccisa dalle mani "misericordiose" del padre, bensì dall'accanimento della cosiddetta "polizia morale". La sua morte, che è diventata un simbolo di violenza contro le donne sotto la Repubblica islamica dell'Iran, ha inevitabilmente aizzato il popolo, ormai stanco della tirannide degli *ayatollah*²³⁴.

Ecco come il ruolo della donna che, vittima del regime (il Decemvirato nel caso di Virginia; la Repubblica Islamica nel caso della Amini), perde la vita nel nome della propria libertà.

Le "Virginie" dei giorni nostri continuano ad essere tante, e le donne iraniane sono simbolo di quanto ancora bisogna combattere. È a loro che vorrei rivolgere, a conclusione del mio studio, un pensiero: perchè i regimi politici in cui viviamo siano culle di libertà ed uguaglianza, poggianti su eguali diritti per uomini e donne, e non più Tribunali Morali di repressione degli stessi.

²³⁴ Guide Supreme religiose.

Bibliografia

- G. Baviera, *Contributo critico alla storia della 'lex XII Tabularum'* in *Studi in onore di Silvio Perozzi*, 1925
- M. Bettini, *Antropologia e cultura romana*, 1986
- F. Cancelli, *Res publica-Princeps di Cicerone e altri saggi*, 2017
- B. Deiming, *Botticelli*, 1994
- G. De Sanctis, *L'onore di Virginia e le XII Tavole*, 2020
- Dionigi, *Antichità romane*
- F. Fedi, *Personaggi e 'paradossi' nei Discorsi machiavelliani*, 1998
- R. Fiori, *Homo sacer*, 1996
- M.T. Fögen, *Storie di diritto romano*, 2005
- G. Franciosi, *Il processo di Virginia in Labeo 7*, 1961
- L. Garofalo, *Il processo edilizio*, 1989; *Appunti sul diritto criminale in età monarchica e repubblicana*, 1997; *Studi sulla sacertà*, 2005; *Disapplicazione del diritto e status sanzionatori in Roma arcaica*, 2020
- L. Garofalo e C. Pelloso, *Orazio e Appio Claudio. Un eroe e un antieroe a giudizio* in *I grandi processi della storia*, collana del Corriere della Sera, 2019
- M. Humbert, *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*, 2005
- T. Livio, *ab Urbe condita libri*
- G. Lopez, *Libertas*
- N. Machiavelli, *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*, 1531
- L. Maganzani, *L'arte racconta il diritto e la storia*, 2016
- D. Monteverdi, *Le XII Tavole e la questione dell'ambasceria* in *IVRA*, 2018
- P. Pasquino, *I decemviri legibus scribundis: miti, similitudini, allegorie*

- in *Roma e l'Italia tirrenica. Magistrature e ordinamenti nei secoli V e IV a.C.* a cura di E. Bianchi e C. Pelloso, 2020
- C. Pelloso, *Provocatio ad populum e poteri magistratuali dal processo all'Orazio superstite alla morte di Appio Claudio decemviro*, 2016
- G. Poma, *Tra legislatori e tiranni*, 1984
- M. C. Rodeschini, *Le storie di Botticelli. Tra Boston e Bergamo*, 2019
- F. Russo, *L'odium regni a Roma tra realtà politica e finzione storiografica*, 2015
- B. Santalucia, *Il processo nelle XII Tavole* in *Società e diritto nell'epoca decemvirale*, 1988; *La giustizia penale in Roma antica*, 2013; *Lo sviluppo del processo criminale e le leggi 'de provocatione'* in *Lineamenti di storia del diritto romano*, sotto la direzione di M. Talamanca, 1979; *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, 1998
- S. Sciortino, *Studi sulle liti di libertà del diritto romano*, 2010
- E. Tassi Scandone, *Leges Valeriae de provocatione. Repressione criminale e garanzie costituzionali nella Roma repubblicana*, 2008
- C. Wirszbuski, *Libertas. Il concetto politico di libertà a Roma tra repubblica e impero*, 1957
- E. Zucchi, *Virginia: un soggetto politico per la tragedia tra Sei e Settecento* in *Maschere del tragico*, 2017

Sitografia

www.ilpost.it

Indice delle fonti

CIC.	DIOD.	3.44.11,12
		3.45.8,9
	12.23.1	3.47.4,5
<i>rep.</i>	12.24	3.47.7
3.23		3.48.5,6
2.36		3.49.3
2.37		3.55.1-5
2.43		3.55.14
2.53,54	DION. HAL.	3.56.2-8
2.63		3.57.1
3.23	10.2	3.57.10
	10.3.4	
	10.57.6	
<i>de fin.</i>	11.1.5,6	
2.66	11.29.1	
5.64	11.36	POMP.
	11.41.2	
leg.	11.45.1	<i>dig.</i>
3.4.11		1.2.2.4-6
3.19.44		1.2.2.24
	LIV.	
<i>or.</i>		
1.43,44	1.17.2	VAL. MAX.
2.199	3.33.1	
	3.33.6	6.1.2
<i>Sest.</i>	3.34.6	
30.65	3.39.3	
34.73	3.44.1	
	3.44.4	
	3.44.7-9	

